
SOCIETAS – IUS

MUNUSCULA DI ALLIEVI

A

FELICIANO SERRAO

Estratto

JOVENE EDITORE NAPOLI 1999

ROBERTO FIORI
Università di Roma «La Sapienza»

SODALES
'GEFOLGSCHAFTEN' E DIRITTO DI ASSOCIAZIONE
IN ROMA ARCAICA (VIII-V SEC. a.C.)

SOMMARIO: 1. Lo stato della dottrina. — 2. Le *sodalitates* di età monarchica: Romolo e Tito Tazio. — 3. Le *sodalitates* nelle fasi monarchiche successive. — 4. Le *sodalitates* nella prima repubblica: fonti epigrafiche e letterarie. — 5. La norma decemvirale sui *sodales* (*tab.* 8,27 = Gai. 4 *ad leg. XII tab.* D. 47,22,4): a) Il testo e la sua strutturazione. — 6. (Segue:) b) L'interpretazione della parte centrale del frammento. — 7. (Segue:) c) Il valore della norma decemvirale nella dialettica politica del V sec. a.C. — 8. Conclusioni.

1. — Il ritrovamento, nell'ottobre del 1977, dell'ormai celebre *lapis Satricanus* — un'epigrafe in latino arcaico che sembra essere databile intorno al 500 a.C. e contenere, all'interno di una dedica a Marte, un riferimento ai *s(u)odales* di un tal Publio Valerio (*Poplios Valesios*) — ha suscitato molto interesse e molte discussioni tra filologi, linguisti e storici¹. Minor attenzione è stata invece dedicata al documento dai giuristi, i quali si sono per lo più limitati a prendere atto dei risultati raggiunti negli altri campi. Eppure l'epigrafe avrebbe dovuto indurre almeno ad un confronto tra il nuovo dato offerto dall'archeologia e il quadro generale del regime delle associazioni romane di età arcaica. Anche perché quest'ultimo non è perfettamente chiaro: in particolare, sulla natura delle *sodalitates* più antiche sono state proposte nel tempo diverse teorie.

Innanzitutto, la ricostruzione di Theodor Mommsen². Il grande studioso tedesco, com'è noto, identificava le *sodalitates* con associa-

¹ Per un esame più approfondito dei problemi legati all'interpretazione dell'epigrafe, cfr. *infra*, § 4.

² TH. MOMMSEN, *De collegiis et sodaliciis Romanorum*, Kiliae 1843, 1 ss. Dello stesso a., sul tema, cfr. anche *Zur Lehre von den römischen Korporationen* (1904), in *Gesammelte Schriften*, 3, Berlin 1907, 53 ss.

zioni aventi finalità religiose, sorte al fine di conservare culti inizialmente compiuti *pro populo* da *gentes* poi estintesi, oppure di esercitare nuovi culti pubblici³. In questa prospettiva, il rapporto di *sodalitas* avrebbe potuto coinvolgere *gentiles* (ancora incaricati del culto) e non *gentiles*, nel senso che la comunione dei *sacra* — elemento unificante la *sodalitas* — si sarebbe talora sovrapposta ad un rapporto già esistente *iure gentilitatis*⁴. Con il tempo, la denominazione di *sodales* avrebbe sostituito a tal punto quella di *gentiles*, che nella *lex repetundarum* del 123 a.C.⁵, dopo cognati e affini, si sarebbe trovato *sodales* «ubi exspectaveris gentiles»⁶. Per il Mommsen, insomma, il legame di

³ I culti realizzati *pro populo* dalle *gentes* sono *sacra publica*, e si differenziano sia dai *popularia sacra*, che — nota il MOMMSEN, *De collegiis et sodaliciis Romanorum*, 8 ss. — sono realizzati *per populum* da tutti i *cives* (cfr. Lab. iur. pont. fr. 6 [BREMER, 2. 1, 78 s.] = Fest. verb. sign. s.v. *popularia sacra* [LINDSAY, 298]), sia dai *sacra gentilitia*, che sono *privata* (e non *publica*, come riteneva Fr. C. VON SAVIGNY, *Über die juristische Behandlung der sacra privata bei den Römern, und über einige damit verwandte Gegenstände* [1816], in *Vermischte Schriften*, 1, Berlin 1850, 173 ss.): cfr. Capit. iur. pont. fr. 8 (BREMER, 2. 1, 273 s. = fr. 70 STRZELECKI, 69) = Fest. verb. sign. s.v. *publica sacra* (LINDSAY, 285); cfr. MOMMSEN, *De collegiis et sodaliciis Romanorum*, 14 nt. 25.

⁴ *Sodalis*, in altre parole, starebbe a *gentilis* come *cognatus* ad *adgnatus*: le categorie di *gentiles* ed *adgnati* sarebbero *res iuris*; quelle di *cognati* e *sodales*, invece, *res facti*: MOMMSEN, *De collegiis et sodaliciis Romanorum*, 22 s.

⁵ CIL 1², 583, capp. 9, 10, 20, 25. Questa legge era stata inizialmente identificata dal MOMMSEN (*De collegiis et sodaliciis Romanorum*, 3 s., 22) con la *lex Servilia* del 111 a. C., sulla scorta della dottrina allora dominante (cfr. C.A.C. KLENZE, *Fragmenta legis Serviliae repetundarum ex tabulis aeneis*, Berolini 1825); successivamente egli stesso (*Lex repetundarum* [1863], in *Gesammelte Schriften*, 1, Berlin 1905, 20 ss.), ha preferito individuarvi la *lex Acilia* del 122 a.C. (cfr. anche G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912, 312 s.). La dottrina più recente, tuttavia, ha preferito riconoscere nelle *tabulae Bembinae* la *lex Sempronia* del 123: cfr. P. FRACCARO, *Sulle leges iudicarie romane* (1919), in *Opuscula*, 2, Pavia 1956, 225 ss.; G. TIBILETTI, *Le leggi de iudiciis repetundarum fino alla guerra sociale*, in «Athenaeum», n.s. 31 (1953), 5 ss.; F. SERRAO, *Appunti sui patroni e sulla legittimazione attiva all'accusa nei processi repetundarum* (1954), in *Classi partiti e legge nella repubblica romana*, Pisa 1974, 277 ss.; Id., *I iudicia repetundarum* (Rassegna) (1954), *ibid.*, 240 ss.; Id., *Repetundae* (1968), *ibid.*, 212. Su tutta la questione, con ulteriori approfondimenti e riferimenti bibliografici, cfr. comunque C. VENTURINI, *Studi sul crimen repetundarum nell'età repubblicana*, Milano 1979, 7 ss.

⁶ MOMMSEN, *De collegiis et sodaliciis Romanorum*, 22.

sodalitas sarebbe stato essenzialmente sacrale, e armonicamente inserito nella società gentilizia prima, e nella realtà del *populus* poi. A queste *sodalitates*, per lo studioso, si sarebbero contrapposte, da un lato, le associazioni sediziose dei *sodalicia*; dall'altro, le associazioni di varia natura (funerarie, professionali, religiose) denominate *collegia*, che in età arcaica si identificano con i *collegia opificum*⁷.

Questa teoria è stata molto seguita, soprattutto nel secolo scorso, e particolarmente rispetto alle *sodalitates (sacrae)*⁸. La prima vera rottura con lo schema mommseniano — che comunque continua ad avere sostenitori anche in anni a noi più vicini⁹ — si ha nel 1913, con lo studio di Ugo Coli su *Collegia e sodalitates*¹⁰. Questo autore ha innanzitutto criticato l'idea di una attribuzione alle *sodalitates* di un culto gentilizio¹¹ e l'ipotesi della progressiva sostituzione del termine *sodalis* a quello di *gentilis*¹². In secondo luogo, ha proposto di

⁷ MOMMSEN, *De collegiis et sodaliciis Romanorum*, 27 ss.

⁸ Mi limito a ricordare J. MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung*, 3, Leipzig 1878, 131 ss.; M. COHN (CONRAT), *Zum römischen Vereinsrecht*, Berlin 1873, 28 ss.; W. LIEBENAM, *Zur Geschichte und Organisation des römischen Vereinswesens*, Leipzig 1890, 165 ss.; O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, 2^a, Leipzig 1901 (prima ed. 1892), 61 ss.; J.-P. WALTZING, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les romains*, 1, Bruxelles 1895, 34 ss. Ma cfr. ancora J. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la république*², Paris 1972, 109 s.

⁹ Cfr. per tutti B. ELIACHEVITCH, *La personnalité juridique en droit privé romain*², Paris 1942 (prima ed. russa del 1910), 221 ss.; P. W. DUFF, *Personality in Roman Private Law*, Cambridge 1938, 95 ss.

¹⁰ U. COLI, *Collegia e sodalitates. Contributo allo studio dei collegi nel diritto romano* (1913), in *Scritti di diritto romano*, 1, Milano 1973.

¹¹ COLI, in *Scritti*, 1, 10 s.: l'unico indizio in tal senso è quello della *sodalitas* dei Luperci — nulla sembrerebbe potersi trarre dal collegio dei *sodales Augustales*: cfr. COLI, *Collegia e sodalitates*, 10 s. —, distinti in due gruppi, Fabiani e Quintiliani, che hanno fatto pensare ad un rapporto con le *gentes Fabia* e *Quintilia*; senonché la seconda è sconosciuta, e la prima non sembra abbia alcun rapporto culturale con Fauno (divinità dei *Lupercalia*); inoltre in età storica non esisteva alcuna relazione gentilizia tra i Luperci.

¹² La *lex repetundarum* testimonia la medesima *necessitudo* per i membri di una *sodalitas* e per i membri di un *collegium*: poiché è incontestato che il secondo non ha origine gentilizia, non può dedursi, dalla testimonianza, una prova per l'origine gentilizia della prima: cfr. COLI, in *Scritti*, 1, 12 s.

interpretare le *sodalitates* come antiche confraternite, conviviali e religiose a un tempo¹³, che avrebbero assunto anche un contenuto politico: non solo alla fine, ma anche all'inizio della repubblica abbiamo infatti notizia della partecipazione attiva dei *sodales* di un personaggio eminente alle vicissitudini politiche di quest'ultimo¹⁴.

Della teoria del Coli, però, negli studi successivi si è tenuto conto solo in parte. Basti ricordare che uno dei maggiori esperti di diritto associativo romano, Francesco M. de Robertis, ha distinto nettamente le associazioni religiose da quelle conviviali, ed ha ritenuto che associazioni con un ruolo politico siano nate solo in epoca piuttosto recente¹⁵.

In realtà, il problema delle associazioni arcaiche è sempre stato affrontato dai giuristi solo incidentalmente¹⁶; per trovare una effettiva attenzione al nostro tema occorre rivolgersi a lavori, piuttosto recenti, di studiosi non giuristi. Fra questi, è particolarmente interessante il contributo di H.S. Versnel¹⁷, il quale, traendo lo spunto

¹³ COLI, in *Scritti*, I, 28 ss. Ma questa descrizione delle *sodalitates* come «das was wir Clubbs nennen», era già in FR. C. VON SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, Berlin 1840, 2, 255 ss.

¹⁴ COLI, in *Scritti*, I, 33 s.

¹⁵ Fra i vari lavori compiuti in materia da questo autore, cfr. per tutti F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, I, Bari 1971, 32 ss. Accoglie parzialmente le posizioni del Coli rispetto alle *sodalitates* conviviali G.M. MONTI, *Le corporazioni nell'evo antico e nell'alto Medio evo*, Bari 1934, 10; rileva invece il carattere politico delle *sodalitates* arcaiche M. FIORENTINI, *Ricerche sui culti gentilizi*, Roma 1989, 170 s. e nt. 128.

¹⁶ Un mero accenno ai problemi di diritto arcaico è nelle opere di A. PERNICE, *M. Antistius Labeo. Das römische Privatrecht im ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit*, I, Halle 1873, 289 ss.; L. SCHNORR VON CAROLSFELD, *Geschichte der juristischen Person*, München 1933, 217 ss.; U. VON LÜBTOW, *Bemerkungen zum Problem der juristischen Person*, in *L'Europa e il diritto romano* (Studi P. Koschaker), 2, Milano 1954, 467 ss.; R. ORESTANO, *Il problema delle fondazioni in diritto romano*, Torino 1959, 82 ss. (il profilo non è trattato affatto nel lavoro di G. KRÜGER, *Die Rechtsstellung der vorkonstantinischen Kirchen*, Stuttgart 1935, 11 ss., dove si discute dell'epoca repubblicana, ma solo negli ultimi due secoli).

¹⁷ H.S. VERSNEL, *Historical Implications*, in C.M. STIBBE - G. COLONNA - C. DE SIMONE - H.S. VERSNEL - M. PALLOTTINO, *Lapis Satricanus. Archaeological, epigraphical, linguistic and historical aspects of the new inscription from Satricum*, 's-Gravenhage 1980, 95 ss., spec. 108 ss. Cfr. anche ID., *Satricum, Poplios Valesios en de Oud-historicus*, in «Hermeneus», 52 (1980), 223 ss., spec. 227 s.; ID., *De Waele en*

dall'esigenza di individuare la natura del gruppo di *sodales* del donario di Satrico, ha distinto le *sodalitates* in due possibili tipologie. Da un lato, le *sodalitates* religiose, nel ritrarre le quali egli segue sostanzialmente le linee della teoria del Mommsen, parzialmente corretta sulla base degli studi dei suoi successivi sostenitori¹⁸. Dall'altro, le *sodalitates* intese come quei «groups of comrades» che spesso si raccolgono intorno a personaggi eminenti formandone il seguito, la 'Gefolgschaft', e partecipando, a un livello di gerarchia difficilmente individuabile, alle loro vicende politiche e militari¹⁹.

L'approccio del Versnel ha consentito una rilettura del fenomeno delle *sodalitates* arcaiche in termini fortemente innovativi. Se si era abituati a parlare del 'seguito' di un personaggio politico per la tarda repubblica, l'esistenza di simili gruppi era generalmente passata sotto silenzio, dalla dottrina maggioritaria, per le epoche più risalenti²⁰. Anche sotto questo profilo²¹, insomma, l'epigrafe di Satrico ha indotto gli studiosi a prestare maggior attenzione al racconto delle fonti.

Ma non basta. Una volta riconosciuto il fenomeno, è stato agevole il confronto tra la *sodalitas* romana e le 'Gefolgschaften' studiate rispetto ad altre popolazioni²², soprattutto indoeuro-

de wetenschap, in «Hermeneus», 53 (1981), 43 ss.; ID., *Die neue Inschrift von Satricum in historischer Sicht*, in «Gymnasium», 89 (1982), 193 ss.; ID., *Satricum e Roma. L'iscrizione di Satricum e la storia romana arcaica*, Meppel 1990, 38 s., 47 ss.; ID., *De vroeg-Romeinse maatschappij en religie. De bijdrage van de Lapis Satricanus*, in «Nieuwsbrief (Vrieden van) Satricum», 2.1 (1995), 2 ss.; ID., *Saliei of I(o)unieii? Over nieuwe interpretaties van en een nieuwe conjectuur in de Lapis Satricanus-inscriptie*, in «Lampas», 29 (1996), 46 ss.

¹⁸ Mi limito a rinviare a VERSNEL, in *Lapis Satricanus*, 109 ss., ma la teoria è stata riproposta anche negli altri lavori dello stesso a. citati alla nt. prec.

¹⁹ VERSNEL, in *Lapis Satricanus*, 112 ss.

²⁰ In questo senso l'unica reale eccezione è costituita, come si è detto, dal Coli; ma l'a., a mio avviso, enfatizzava eccessivamente il profilo di convivialità del fenomeno, sottovalutandone il rilievo politico e militare: cfr *infra*, § 6.

²¹ Per altri profili, e in particolare rispetto alla verisimiglianza storica di una gens Valeria potente nel V sec. a.C., cfr *infra*, § 4.

²² Cfr. soprattutto VERSNEL, in *Lapis Satricanus*, 112 ss., e gli autori richiamati *infra*, nt. 111, cui adde almeno C. AMPOLO, *La città riformata e l'organizzazione centuriata. Lo spazio, il tempo, il sacro nella nuova realtà urbana*, in AA.VV., *Storia di Roma*, 1, Torino 1988, 209, 221, 227; M. TORELLI, *Dalle aristocrazie genti-*

pee²³, e particolarmente in ambito indo-iranico²⁴, greco²⁵, celtico²⁶

lizie alla nascita della plebe, *ibid.*, 253 s., i cui lavori presuppongono — pur se implicitamente — la ricerca compiuta dai comparatisti in tema di 'Gefolgschaft'.

²³ Il fenomeno e le sue caratteristiche sembrano però essere attestati anche in altri contesti culturali, come in quello — che con le popolazioni indoeuropee ha avuto molti contatti — uralo-altaico: cfr., al riguardo, A. ALFÖLDI, *Die Struktur des voretruskischen Römerstaates*, Heidelberg 1974, *passim*, e C. GINZBURG, *Storia notturna. Una decifrazione del Sabba*, Torino 1989, *passim*.

²⁴ Sulle 'Gefolgschaften' indoiraniche — i Marut indiani, séguito del dio guerriero Indra, e i 'giovani' iranici (avest. *mairya-*) che si riunivano in bande ubriacandosi di *haoma-* (cfr. ved. *soma-*, la bevanda inebriante dei Marut) e comportandosi da predoni — cfr. per tutti S. WIKANDER, *Der arische Männerbund. Studien zur indo-iranischen Sprach- und Religionsgeschichte*, Lund 1938, *passim*, e G. DUMEZIL, *Id., Heur et malheur du guerrier. Aspects de la fonction guerrière chez les indo-européens*³, Paris 1985 = *Le sorti del guerriero. Aspetti della funzione guerriera presso gli Indoeuropei*, Milano 1990, 128 ss.

²⁵ Cfr. gli ἑταῖροι (termine, anche questo, etimologicamente collegato a lat. *sodalis*: cfr. per tutti E. BENVENISTE, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*. 1. *Economie, parenté, société*, Paris 1969 = *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*. 1. *Economia, parentela, società*, Torino 1976, 253 ss.) omerici, su cui mi limito a richiamare G. FINSLER, *Das homerische Königtum*, in «Neue Jahrb. f. das klassische Altertum», 9 (1906), 314 ss., 393 ss.; G.M. CALHOUN, *Athenian Clubs in Politics and Litigation*, Austin 1913, 14 s., 27; M.P. NILSSON, *Das homerische Königtum*, in «Sitz. Ber. Berlin», (1927), 23 ss.; C. TALAMO, *Per le origini della eteria arcaica*, in «PP», 16 (1961), 297 ss. Peraltro, gli ἑταῖροι potrebbero essere legati agli oscuri *eqeta* micenei, considerati dalla maggioranza degli studiosi come seguaci dell'ἄναξ, distinti tanto dal comandante quanto dai soldati: cfr. su di essi TALAMO, in «PP», 16, 301 s.; S. DEGER-JALKOTZY, *E-qe-ta. Zur Rolle des Gefolgschaftswesens in der Sozialstruktur mykenischer Reiche*, Wien 1978, *passim* (con ampio excursus comparatistico, 118 ss.); V. PISANI, *Corpi guerrieri indeuropei*, in «Paideia», 36 (1981), 57 s.; cfr. anche J.-P. VERNANT, *Les origines de la pensée grecque*, Paris 1962 = *Le origini del pensiero greco*, Roma 1976, 25. Va ricordato, comunque, che per G. PUGLIESE CARRATELLI, *Eqeta*, in *Festschrift J. Sundwall*, Berlin 1958, 318 ss., negli *eqeta* occorrerebbe riconoscere dei sacerdoti; per C. GALLAVOTTI, *Le origini micenee dell'istituto fraterico*, in «PP», 16 (1961), 20 ss., spec. 24 ss., gli ufficiali di collegamento tra ἄναξ ed ἑταῖροι (cfr. anche *Id.*, *Le nom du cheval et les labiovélares en mycénien*, in «Athenaeum», 46 [1958], 369 ss., spec. 381 s.).

²⁶ In ambito celtico continentale, cfr. gli *ambacti* gallici, su cui cfr. *Caes. bell. Gall.* 6,15,2 (συμπεριφερόμενοι in Polyb. 2,17,2; sull'etimologia di *ambactus*, cfr. A. WALDE - J.B. HOFMANN, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, 1³, Heidelberg 1938, 36 s.; A. ERNOUT - A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*⁴, Paris 1959 [trois. tir. augm. 1979], 26; J. POKORNY, *Indogermanisches etymologisches*

e germanico²⁷. In questo senso, è particolarmente importante il contributo di Jan Bremmer²⁸, il quale è giunto a disegnare alcune caratteristiche generali delle 'Gefolgschaften' (età estremamente giovane dei componenti; tendenza a costituire comunità separate o «ruling élites»; funzione di 'seguito' stabile o finalizzato a singole azioni, soprattutto abigeati) che egli ritiene applicabili anche alla realtà romana²⁹ e che lo hanno indotto a raffigurare i *suodales*

Wörterbuch, Bern-München 1949-59, 4). Enn. ann. 605 (VAHLEN) e Paul.-Fest. verb. sign. s.v. *ambactus* (LINDSAY, 4) li descrivono come *servi*, ma cfr., per la natura di 'Gefolgschaft', E. NORDEN, *Die germanische Urgeschichte in Tacitus*, Leipzig 1920, 124 ss.; J. DE VRIES, *Kelten und Germanen*, Bern-München 1960, 109 ss.; R. MUCH - H. JANKUHN - W. LANGE, *Die Germania des Tacitus*³, Heidelberg 1967, 226; VERSNEL, in *Lapis Satricanus*, 116, 125 ntt. 85-86. Cfr. anche i *soldurii* iberici, su cui cfr. Caes. bell. Gall. 3,22, che li descrive come *devoti* (cfr., per questo profilo, anche Sall. hist. 1,125 [= Serv. Verg. Georg. 4,218] e Val. Max. 2,6,11; Plut. Sert. 14,5; Strab. 3,4,18; Cass. Dio 53,20,2-3); sul termine, cfr. A. WALDE - J.B. HOFMANN, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, II³, Heidelberg 1954, 554 (cfr. anche ERNOUT - MEILLET, *Dictionnaire*⁴, 632); Nicola Damasceno (JACOBY, *FGrHist.* 90 fr. 80 [2. A. 379] = Athen. deipn. 6,54 [249a-b]) riferisce che si chiamavano, in lingua gallica σιλοδοῦροι, ossia 'stretti da un voto' (gr. εὐχολιμοῖτοι). Su di essi cfr. J.M. RAMOS Y LOSCERTALES, *La 'devotio' ibérica. Los soldurios*, in «AHDE», 1 (1924), 7 ss.; H.O. FIEBIGER, *Soldurii*, in «RE», 3. A. 1 (1927) 915 (con bibl. prec.); F.R. ADRADOS, *La 'fides' ibérica*, in «Emerita», 14 (1946), 187 ss.; VERSNEL, *Historical Implications*, 115 s., 124 ntt. 79-82. In ambito celtico insulare, cfr. la *fian* (particolarmente di Finn Mac Cumail), su cui cfr. per tutti J. DE VRIES, *Keltische Religion*, Stuttgart 1961, 65 ss.; F. CREVATIN, *Ricerche di antichità indeuropee*, Trieste 1979, 65 s.; J. BREMMER, *The Suodales of Poplios Valesios*, in «ZPE», 47 (1982), 140 s.

²⁷ Il *comitatus* germanico è descritto da Tacito come un *globus iuvenum* di cui si circondavano i personaggi eminenti tra i Germani, in *pace decus*, in *bello praesidium*, che il *princeps* ricompensava con il mantenimento (Tac. Germ. 14: *epulae ... pro stipendio cedunt*) e con le ricchezze ottenute *per bella et raptus* (Tac. Germ. 13) — questi ultimi da identificare, verisimilmente, con i *latrocinia quae extra fines cuiusque civitatis fiunt* di cui parlava Caes. bell. Gall. 6,23 (cfr. MUCH-JANKUHN-LANGE, *Die Germania des Tacitus*³, 233, seguito dal BREMMER, in «ZPE», 47, 139). Rispetto al *comitatus* germanico, disponiamo di un'ampia documentazione nelle fonti medievali, sulle quali si è sviluppata una letteratura sterminata, che non è necessario richiamare in questa sede: mi limito, per brevità, a rinviare alla bibliografia raccolta da M. SCOVAZZI, *Le origini del diritto germanico*, Milano 1957, 259 ss.

²⁸ BREMMER, in «ZPE», 47, 133 ss.

²⁹ BREMMER, in «ZPE», 47, 145 ss.

dell'iscrizione di Satrico come «a companionage of young warriors functioning as a retinue», ipotizzando che occasione della dedica sia stata «a cattle-raid»³⁰.

Su queste conclusioni, però, sono state espresse delle riserve³¹, che mi sembra di dover condividere. A mio avviso il valore della comparazione è indubbio, ma occorre guardarsi dal rischio di appiattare il fenomeno 'sodalitas' sui paralleli indoeuropei³².

È certo, infatti, che tra le varie forme assunte dalla 'Gefolgschaft'³³ vi sono profili di continuità, come la (soprattutto originaria) 'marginalizzazione' dei suoi membri³⁴ — che nell'immaginario del gruppo sociale di provenienza vengono spesso rappresentati, al pari degli esiliati, degli iniziati e dei guerrieri di professione³⁵, come 'lupi', in preda ad un furore bellico fuori dal comune³⁶, dediti a

³⁰ BREMMER, in «ZPE», 47, 146 s.

³¹ Cfr. particolarmente VERSNEL, *Satricum e Roma*, 50; ID., in «Nieuwsbrief (Vrieden van) Satricum», 2. 1, 2 s.

³² Il che mi sembra sia un po' il limite della pur interessantissima ricerca del Bremmer. In particolare, non mi pare possibile sostenere con l'a. che il donario di Satrico sia stato occasionato da una razzia di bestiame, solo in considerazione del fatto che fra le popolazioni indoeuropee gli abigeati risultano essere una delle pratiche più diffuse tra 'Gefolgsleute' — e viene in mente soprattutto l'esempio irlandese —, e che a Roma, nel V sec. a.C., il bestiame costituiva la principale ricchezza mobile (BREMMER, in «ZPE», 47, 146 s.; cfr. critiche analoghe anche in VERSNEL, *Satricum e Roma*, 50, e ID., in «Nieuwsbrief [Vrieden van] Satricum», 2. 1, 2 s.).

³³ Per brevità, non allargo il discorso ad altri esempi di 'Gefolgschaften', quali ad es. la *družina* slava — etimologicamente legata a termini germanici che indicano il *comitatus*, come aingl. *dryht*, aisl. *drót*, asass. *druht*, aated. *truht* —, oppure fenomeni meno noti e meno studiati, come i *vrātya*- indiani (su cui cfr. per tutti CREVATIN, *Ricerche*, 56 ss.).

³⁴ Cfr. ad esempio i Marut vedici, di cui è caratteristica l'«autonomia», ved. *svadhā-*, termine etimologicamente legato a lat. *sodalis*: M. MAYRHOFER, *Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen*, Lief. 24, Heidelberg 1972, 559; G. DUMÉZIL, *Mariages indo-européens*, Paris 1979 = *Matrimoni indoeuropei*, Milano 1984, 36 e 167 nt. 22; C. DE SIMONE, *L'aspetto linguistico*, in *Lapis Satricanus*, 84; ID., *L'iscrizione latina arcaica di Satricum. Problemi metodologici ed ermeneutici*, in «GIF», n.s. 12 (1981), 50 ss.

³⁵ Mi sia permesso di rinviare a R. FIORI, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli 1996, 94 ss.

³⁶ I *mairya*- nelle fonti zoroastriane appaiono in preda al 'furore' incarnato nel demone *Aešma*-, ed erano chiamati dalle fonti zoroastriane 'lupi a due piedi'

razzie di bestiame e rapimenti di donne³⁷ — oppure come l'usanza

(cfr. *Yasna*, 9,18) per indicarne la pericolosità e l'estraneità all'ordine sociale, e l'aggettivo che qualifica la 'Gefolgschaft' di Indra è ved. *iṣmín-* 'furioso', termine etimologicamente legato ad avest. *Aešma-*, gr. οἰστρος, lat. *ira*, aisl. *eiskra*, lo stato di 'furia' dei *berserkir* (su cui cfr. *infra*): cfr. G. DUMÉZIL, *Les rois romains de Cécéron* (1950), in *Idées romaines*, Paris 1969, 198 s. e nt. 2; ID., *Le sorti del guerriero*, 131; WIKANDER, *Der arische Männerbund*, 58 ss., e G. WIDENGREN, *Die Religionen Irans*, Stuttgart 1965 = *Les religions de l'Iran*, Paris 1968, 40 e 98. Gli eroi omerici erano presi in battaglia dalla λύσσα, la 'furia del lupo': sul rapporto tra λύσσα e λύκος, cfr. Ant. Lib. met. syn. 20,5; sulla λύσσα omerica, cfr. Hom. Il. 9,239 e 305; 21,542; cfr. 11,72 e 21,527, e B. LINCOLN, *Homeric λύσσα: 'Wolfish rage'*, in «IF», 80 (1975), 98 ss. La simbologia del lupo ricorre peraltro anche nell'episodio di Dolone, analizzato soprattutto da L. GERNET, *Anthropologie de la Grèce antique*, Paris 1968 = *Antropologia della Grecia antica*, Milano 1983, 126 ss. In Irlanda, il simbolismo del lupo e della furia ricorrono nel personaggio di CúChulainn (cfr. airl. *cú*, 'lupo' o 'cane' cfr. J. VENDRYÈS, *Lexique étymologique de l'irlandais ancien, lettre C* [par les soins de E. BACHELLERY - P.Y. LAMBERT], Dublin-Paris 1987, 257; sul suo valore nell'onomastica celtica e germanica, cfr. H. BIRKHAN, *Germanen und Kelten bis zum Ausgang der Römerzeit*, Wien 1970, 345 ss.); sulla 'furia' (airl. *ferg*) dell'eroe, cfr. soprattutto G. DUMÉZIL, *Horace et les Curiaces*, Paris 1942, 19 ss., 34 ss. Ma è soprattutto in ambito germanico, e particolarmente nordico, che emerge il simbolismo — legato alla figura del 'Gefolgsmann' — del guerriero-lupo o del guerriero-orso (aisl. *ulfheðinn*, *berserkr*) dominato dalla 'furia' (aisl. *berserks-gangr*). Peraltro, sembrerebbe che l'etimologia del nome del dio Óðinn (aisl.; cfr. aingl. *Wóden*, aated. *Wuotan*, tutti <gmc. **Woða-naz*) sia spiegabile nel senso di 'capo della *woða-*', ossia dell' '(insieme del) le persone possedute dal furore' (BENVENISTE, *Vocabolario*, 83); questa spiegazione si accorda sia con la testimonianza di Adamo di Brema (Adam. Brem. gest. Hamm. eccl. pont. 4, 26: *Wodan, id est furor*), sia con la rappresentazione fornita da Snorr. Yngl. 6 (ma cfr. anche Sax. gest. Dan. 5,39; 6,7,5) della invulnerabile 'Gefolgschaft' di uomini-lupo e uomini-orso di cui si circondava Óðinn, descrizione che ricorda da vicino il *feralis exercitus* di cui parla Tac. Germ. 43, a proposito degli Harii (cfr. got. *harjis*, aisl. *herr*, aated. *hari* 'armata', ted. *Heer* 'esercito', aisl. *herja* e aated. *herian* 'fare una razzia', ted. *heeren*, *verheeren* 'devastare', aisl. *Herjan*, l'appellativo [aisl. *heiti*] di Óðinn in qualità di capo dell'armata [<**koryo-nos*: cfr. gr. κοῖρα-νος]).

³⁷ Cfr. in generale, DUMÉZIL, *Matrimoni indoeuropei, passim* (e, rispetto ai Germani, particolarmente SCOVAZZI, *Le origini del diritto germanico*, 215 s.). Credo sia utile ricordare che in una norma ittita sul matrimonio per ratto (1,37, su cui cfr. testo, bibliografia e discussione in FIORI, *Homo sacer*, 86 s.) il colpevole è dichiarato 'lupo' (UR.BAR.RA); e che — se si segue l'interpretazione di J. FRIEDRICH, *Die heititischen Gesetze*, Leiden 1959, 96 ss., del termine *šardija-* — nella previsione della norma a compiere il ratto potrebbe essere un gruppo di persone.

della commensalità fra *comites*, nota soprattutto grazie ai poemi omerici e alle testimonianze germaniche³⁸.

Ma è altrettanto certo che sono ravvisabili anche profili di differenziazione, nel senso che il fenomeno si è talora evoluto in forme più o meno complesse di 'feudalesimo' — come nell'impero achemenide³⁹ o in ambito germanico, particolarmente in area continentale⁴⁰ — o comunque, laddove mancava una struttura sociale di tipo feudale, in un organismo maggiormente inserito (pur se mai del tutto armonicamente) nella società — come è accaduto in Grecia, nel passaggio dall'*ἐταρεία* omerica a quella classica⁴¹.

³⁸ In particolare rispetto a queste ultime, basti ricordare alcune espressioni, come aingl. *hlāford* (cfr. ingl. *lord*), letteralmente 'custode del pane' (<*hlāf-weard*; cfr. per tutti M.B. MURTAGH, *Some Words for 'Lord' in Old English Poetry. An Investigation of Word Meaning and Use*, Boston 1985, 37 s.), o aisl. *verðung*, 'Gefolgschaft' ma propriamente 'convito' (<aisl. *verðr*, 'pranzo': cfr. per tutti SCOVAZZI, *Le origini*, 220). Cfr., in generale, M. CRAWFORD CLAWSEY, *The Comitatus and the Lord-Vassal Relationship in the Medieval Epic* [Diss.], Univ. of Maryland 1982, 43 ss. (della quale comunque è inaccettabile l'idea di fondo, che il *comitatus* sia un'istituzione unicamente germanica).

³⁹ Il medesimo radicale di avest. *mairya-* si ritrova, in età achemenide, a designare il 'vassallo' (apers. *marika-*) della struttura di tipo feudale dell'impero di Dario: cfr. G. WIDENGREN, *Der Feudalismus im alten Iran. Männerbund, Gefolgswesen, Feudalismus in der iranischen Gesellschaft in Hinblick auf die indogermanischen Verhältnisse*, Köln-Opladen 1969, 12 ss. (va rilevato, tuttavia, che i profili di 'estraneità' potrebbero non essere del tutto venuti meno anche in età achemenide. In alcune iscrizioni [DNa 25; DSe 24-5; XPh 26; A?P 14; cfr. R.G. KENT, *Old Persian. Grammar, Text, Lexicon*², New Haven 1953, 137, 141, 151, 156] accanto ai *Sakā tigraxaudā*, i Saka «wearing the pointed cap» [KENT, *Old Persian*², 186], sono menzionati i *Sakā haumavargā*: il secondo termine potrebbe derivare da un antico **haumavarka-*, che WIKANDER, *Der arische Männerbund*, 64, traduce come 'colore che si trasformano in lupi [-varka] nell'estasi provocata dal *haoma*-'; per diverse interpretazioni cfr. tuttavia J. DUCHESNE-GUILLEMIN, *Miettes iraniennes*, in *Homm. Dumézil*, 97 s.: «vénérant le hauma», e KENT, *Old Persian*², 211: «'hauma-drinking' or 'hauma-preparing'». Peraltro, dalle medesime bande potrebbe essersi sviluppata l'aristocrazia guerriera del regno di Mitanni, i *maryanni*, su cui cfr. per tutti BREMMER, in «ZPE», 47, 144 e nt. 46, con bibliografia.

⁴⁰ Sul rapporto tra 'Gefolgschaft' e feudalesimo, basti rinviare per tutti alla classica sintesi di M. BLÖCH, *La société féodale*, Paris 1939 = *La società feudale*, Torino 1987, 180 ss.

⁴¹ Fra l'*ἐταρεία* omerica e le eterie classiche (su cui, oltre ai testi citati *infra*, cfr. anche F. GHINATTI, *I gruppi politici ateniesi fino alle guerre persiane*, Roma 1970,

In altre parole, se è necessario tenere sempre presenti come termine di paragone i risultati conseguiti dalla ricerca comparatistica — che consentono indubbiamente di rileggere in chiave nuova il quadro tradizionale del diritto associativo arcaico — d'altra parte è imprescindibile un'analisi estesa, e il più possibile completa, delle fonti romane⁴². Solo a queste condizioni, a mio avviso, si può tentare di cogliere la specificità storica e dogmatica del fenomeno. Ed è nel tentativo di colmare una simile lacuna che ravviserei la giustificazione di questo contributo.

2. — Un dato che risulta incontestabilmente dalla comparazione indoeuropea è che il fenomeno delle *sodalitates* non nasce con

e C. PECORELLA LONGO, 'Eterie' e gruppi politici nell'Atene del IV sec. a.C., Firenze 1971) esistono indubbi profili di continuità (cfr. CALHOUN, *Athenian Clubs in Politics and Litigation*, 14 nt. 1: «the groups of homeric ἑταῖροι ... show striking similarities to the hetaeries of historic times in a number of important details, e.g. the social features ... and the equality of age and social position of the ἑταῖροι ...»; nonché S. MAZZARINO, *Per la storia di Lesbo nel VI sec. a.C.*, in «Athenaeum», 21 [1943], 41 e F. SARTORI, *Le eterie nella vita politica ateniese del VI e V secolo a.C.*, Roma 1957, 19); ma anche motivi di differenziazione. Innanzitutto perché anche all'interno di ciascun fenomeno si possono riconoscere degli sviluppi: nell'eteria omerica assume sempre minore rilievo il rapporto di parentela tra ἑταῖροι: cfr. TALAMO, in «PP», 16, 298 (se per il SARTORI, *Le eterie*, 18, gli ἑταῖροι sarebbero da «porre in relazione con gli omerici ἑταῖ», per A. ANDREWES, *Phratry in Homer*, in «Hermes», 89 [1961], 129 ss., i secondi, legati da un vincolo di sangue, dovrebbero essere tenuti distinti dai primi, dove il vincolo di sangue non sarebbe distintivo); e in quella classica tendono a sfumare sia l'omogeneità sociale tra i membri dell'associazione (ancora nel VI secolo, l'appartenenza di Pittaco alla medesima ἑταιρεία di Alceo è indizio per dimostrarne la nobiltà di nascita: cfr. MAZZARINO, in «Athenaeum», 21, 41) —, sia la distinzione tra ἑταιρείαι e συνωμοσίαι (su cui cfr. SARTORI, *Le eterie*, 15 ss.). In secondo luogo, perché muta radicalmente il ruolo degli ἑταῖροι: nel differente contesto della città democratica, i 'compagni' omerici, che ricordano il *comitatus* germanico nell'essere *in pace decus, in bello praesidium*, si trasformano in membri di associazioni legate essenzialmente da scopi di lotta politica.

⁴² Nelle pagine che seguono, si terrà conto essenzialmente dei passi in cui compaiono i termini *sodalis/sodalitas* ed ἑταῖρος/ἑταιρεία, e solo eccezionalmente di quelli in cui i 'seguaci' sono denominati altrimenti (*amici*, φίλοι, ecc.) — solo nei casi, cioè, in cui quegli stessi soggetti sono altrove chiamati *sodales* o ἑταῖροι. Ciò per evitare di sovrapporre al fenomeno della *sodalitas* quello dell'*amicitia*, il cui rapporto può in questa sede essere solo sfiorato.

Roma. E questa certezza restituisce credibilità a quelle fonti che lo rappresentano come comune a diverse popolazioni italiane. Vi sono tracce di una distinzione tra *clientes*, *sodales* e *servi* già presso le popolazioni albane (racconta Dionigi che Numitore attaccò il palazzo di Amulio con un considerevole gruppo di πελάται, ἑταῖροι e θεράποντες)⁴³. E probabilmente sono da riferire all'esistenza di *sodalitates* anche le notizie di Aristotele circa la derivazione dei συσσίτια cretesi (analoghi ai φιδιτία lacedemoni) dalle mense comuni create da Italo, re degli Enotri⁴⁴. Ma naturalmente i *sodales* rivestono un ruolo centrale soprattutto nella vicenda che avrebbe portato alla nascita di Roma.

Già prima della fondazione della città, Romolo e Remo appaiono circondati da un *globus iuvenum*⁴⁵ con il quale compiono scorriere e dividono il bottino⁴⁶, tanto da esserne, in un primo tempo, accusati dinanzi a Numitore⁴⁷. È sempre questa schiera di *iuvenes* che li aiuta a rovesciare Amulio⁴⁸ e che, nel momento in cui sorge la disputa tra i due fratelli, si divide, ciascuna acclamando re il proprio capo⁴⁹. Secondo la tradizione, è ancora uno degli ἑταῖροι⁵⁰ di Romolo, Celere, ad uccidere Remo allorché questi compie il crimine di saltare le mura⁵¹.

Dopo la fondazione — ricorda Macrobio, attingendo da Sempronio Tuditano — Romolo istituisce nuovi *sacrificia* e *sodalitates*⁵²

⁴³ Dion. Hal. 1,83,3.

⁴⁴ Arist. *re publ.* 7,9,2-4 (1329b), su cui MOMMSEN, *De collegiis et sodaliciis romanorum*, 2; COLI, in *Scritti*, 1,26.

⁴⁵ L'espressione è in Liv. 1,5,7.

⁴⁶ Cfr. Liv. 1,4,9; 1,5,4 (cfr. sul punto ALFOLDI, *Die Struktur*, 121 e nt. 98, e, in generale, ID., *Zur Struktur des Römerstaates im 5. Jahrhundert v. Chr.*, in AA.VV., *Les origines de la république romaine*, Genève 1967, 269 s.).

⁴⁷ Cfr. Liv. 1,5,4.

⁴⁸ Cfr. Liv. 1,5-1,6,2; *Orig. gent. Rom.* 22, 3.

⁴⁹ Liv. 1,7,1.

⁵⁰ Cfr. Plut. *Rom.* 10, 2.

⁵¹ Dion. Hal. 1,87,4; Ovid. *fast.* 4,843 (Liv. 1,7,2 non nomina l'uccisore).

⁵² Macr. *Sat.* 1,16,32 = Sempr. *Tudit. ann. fr.* 2 (PETER, 1², 143): *harum* (sc. *nundinarum*) *originem quidam Romulo adsignant, quem communicato regno cum T. Tatius sacrificiis et sodalitatibus institutis nundinas quoque adiecisse commemorant, sicut Tuditanus adfirmat.*

in occasione dell'associazione di Tito Tazio al trono. Ma la sua antica 'Gefolgschaft' continua ad accompagnarlo nelle azioni più pericolose anche allorché Roma ha ormai un esercito⁵³. Lo stesso ratto delle Sabine viene realizzato, fra gli altri, dai *sodales* di alcuni personaggi eminenti, come il *globus* di un certo Talassio, che era riuscito a portare al suo capo una donna di eccezionale bellezza⁵⁴.

E qui aggiungiamo un altro elemento alla nostra ricostruzione: il fenomeno della *sodalitas* risulta essere ampiamente diffuso presso i personaggi eminenti del Lazio arcaico. Oltre a Romolo, infatti, sono accompagnati da *sodales*, *cognati* e *clientes* (ἐταῖροι, συγγενεῖς e πελάται) anche Tito Tazio e gli altri *principes* sabini — Voluso Valerio, Tallo Tirannio e Mettio Curzio — che rimangono con lui a Roma dopo l'accordo seguito al ratto delle Sabine⁵⁵. Fra l'altro, per comprendere lo spirito di queste *sodalitates* e i termini del rapporto che le legava al proprio *princeps*, è piuttosto significativa la vicenda che avrebbe portato alla morte di Tito Tazio, così come narrata da Dionigi di Alicarnasso: alcuni ἐταῖροι di Tito Tazio avevano compiuto scorrerie e furti di bestiame nel territorio lavinate, e ucciso i *legati* inviati a chiedere la consegna dei colpevoli; ebbene, quando Romolo consegna i responsabili ai nuovi ambasciatori, Tazio li sottrae alla custodia dei *legati* compiendo una nuova *pulsatio*, e viene ucciso a sua volta dagli ἐταῖροι e dai parenti degli ambasciatori uccisi⁵⁶. Il re sabino, insomma, pur di non rompere il vin-

⁵³ Come quando il re, con il suo seguito, attacca il *princeps* sabino Mettio Curzio: cfr. Liv. 1,12,9.

⁵⁴ Lo stesso era avvenuto per molti *primores patrum*: cfr. Liv. 1,9,11-12. Il nome di Talassio è tardo, e di sicuro è stato aggiunto, forse anche in connessione con l'eziologia del grido matrimoniale *talassio* (cfr. R.M. OGILVIE, *A Commentary on Livy. Books 1-5*, Oxford 1965, 69), ma ciò non esclude la verisimiglianza dell'episodio.

⁵⁵ Dion. Hal. 2,46,3. Cfr. E. PERUZZI, *Origini di Roma. 1. La famiglia*, Firenze 1970, 147 s.

⁵⁶ Cfr. Dion. Hal. 2,51,1-2,52,4 (fra gli ἐταῖροι vi era anche un parente: cfr. 2, 52, 2; Liv. 1,14,1 parla di *propinqui*; Plut. *Rom.* 23,1 di οἰκεῖοι ... καὶ συγγενεῖς). La versione di Dionigi è parzialmente diversa da quella di Livio e Plutarco, che non accennano agli abigeati compiuti dagli ἐταῖροι; poiché sul punto fonti di Dionigi sono verimilmente Valerio Anziate e Licinio Macro (cfr. Dion. Hal. 2,13,2 e 2,52,4), e il primo è la probabile fonte degli altri due scrittori

colo di *fides*⁵⁷ che lo lega ai suoi *sodales*, preferisce infrangere le norme giuridico-religiose — anch'esse fondate sulla *fides* — del diritto sovranazionale romano⁵⁸.

Va rilevato, peraltro, che potrebbero sopravvivere tracce dei *sodales* di Romolo e di quelli di Tito Tazio sia nel mito che nella tradizione culturale romana.

Per quanto riguarda i primi, gli *iuvenes* che accompagnano Romolo e Remo sono identificati dalle fonti con la *sodalitas* dei Luperici, ossia con quei giovani divisi in due schiere⁵⁹ che correvano nudi durante i *Lupercalia*, riproducendo la corsa compiuta da *Romulus et frater pastoralisque iuventus*⁶⁰ — per difendersi da un furto di bestiame⁶¹; o per recuperare il bestiame perduto⁶²; o, ancora, nell'euforia della loro vittoria su Amulio⁶³ — all'interno di una cerimonia

(cfr. Plut. *Rom.* 14,7; per Livio, cfr. D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca su Roma arcaica. Studi su Livio e Dionigi d'Alicarnasso*, in «Quad. Urb.», 10 [1970], 74), possiamo ipotizzare che la notizia sugli abigeati sia derivata dal secondo annalista (su questi problemi, e per un'analisi dell'episodio in particolare rispetto alla *pulsatio* dei *legati* di Lavinio, cfr. FIORI, *Homo sacer*, 280 ss.).

⁵⁷ Sul rapporto tra *fides* e *sodalitas*, cfr. *infra*, § 6.

⁵⁸ Uso l'espressione nel senso indicato da P. CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale romano*, 1, Torino 1965, *passim*.

⁵⁹ In CIL 11,3205 e 6,1933, sono detti *Fabiani* e *Quinctiales*; ma cfr. anche Ovid. *fast.* 2, 377 s. e Prop. 4,1,26 (*Fabii* e *Quintilii*); Paul.-Fest. *verb. sign. s.v. Faviani et Quintiliani* (LINDSAY, 78); Fest. *verb. sign. s.v. <Quintiliani Luperici>* (LINDSAY, 308). Nel 44 a.C. viene istituito da Cesare un terzo gruppo, i *Luperici Iulii*.

⁶⁰ Ovid. *fast.* 2,365.

⁶¹ Così Ovid. *fast.* 2,307 ss. Per Q. Elio Tuberone (Tuber. *hist. fr.* 3 [PETER, 1², 308 s.] = Dion. Hal. 2,80, 1-3; cfr. Liv. 1,5,1-3), durante la cerimonia dei *Lupercalia* si svolse invece l'agguato degli uomini di Numitore che portò alla cattura di Remo. Anche Veranio, nel secondo libro delle *quaestiones pontificales* (cfr. Orig. *gent. rom.* 22,2; il frammento non è riportato da F.P. BREMER, *Iurisprudentiae Antehadrianae quae supersunt*, 1, Lipsiae 1898, 6 ss.) collega la cattura di Romolo ad una corsa, ma non ai *Lupercalia* (una terza versione dell'evento è quella di Fab. Pict. *hist. fr.* 5b [PETER, 1², 8 ss.] = Dion. Hal. 1,79,12-14 [cfr. Plut. *Rom.* 7,2], che accenna semplicemente ad un'imboscata svoltasi in assenza di Romolo).

⁶² Così C. Acil. *ann. fr.* 2 (PETER, 1², 49) = Plut. *Rom.* 21,7.

⁶³ Cfr. Butas, in JACOBY, *FGrHist.* 840 fr. 29a (3. C. 916) = Plut. *Rom.* 21,8.

che si dice di origine arcade⁶⁴ o istituita dagli stessi gemelli⁶⁵, e il cui santuario, il *Lupercal*, coincide con il luogo in cui essi erano stati allevati dalla lupa⁶⁶.

Naturalmente, quanto di queste testimonianze riproduca fenomeni storici è impossibile dire. Ma si impongono almeno due considerazioni.

In primo luogo, il rapporto tra Romolo e Remo e i Luperci doveva essere, alla fine della repubblica, avvertito come pacifico: lo testimoniano sia le fonti sin qui ricordate, sia l'istituzione, da parte di Cesare, di una terza schiera di *sodales* e le accuse di *adfectatio regni* che ne seguirono⁶⁷ — iniziativa e conseguenze difficilmente comprensibili se si sottovaluta la connessione tra la festa e il primo re, almeno nella coscienza dei Romani⁶⁸.

In secondo luogo, è impossibile non notare — nella *sodalitas* dei Luperci e più in generale nella vicenda di Romolo — il ricorrere del già richiamato simbolismo del lupo, che indica sempre una rappresentazione di 'alterità' rispetto al gruppo⁶⁹: qualunque etimologia si intenda accettare per *lupercus*⁷⁰, è infatti innegabile il rapporto del collegio con l'animale che è legato al divino genitore di Romolo e

⁶⁴ È questa la versione più diffusa: cfr. Ovid. *fast.* 2,267 ss.; Dion. Hal. 2,80,1; Liv. 1,5,1-2; Plut. *Rom.* 21,3. Si ricorderà che per alcuni storici antichi la stessa Roma sarebbe stata fondata da Arcadi: cfr. Strab. 5,3,3.

⁶⁵ Val. Max. 2,2,9; Orig. *gent. Rom.* 22,1.

⁶⁶ Cfr. per tutti Ovid. *fast.* 2,380 s., 421, e F. CASTAGNOLI, *Lupercalia*, in «Enc. Virg.», 3, Roma 1987, 282 ss.

⁶⁷ Cfr. Svet. *Caes.* 76,1. Sull'*adfectatio regni* di Cesare, rinvio a quanto scritto in FIORI, *Homo sacer*, 451 ss.

⁶⁸ Così, esattamente, U. BIANCHI, *Cesare e i Lupercali del 44 a.C.*, in «Stud. Rom.», 6 (1958), 253 ss.; Id., *Luperci*, in «Enc. Virg.», 3, Roma 1987, 285.

⁶⁹ Mi limito a rinviare a quanto già scritto in FIORI, *Homo sacer*, 85 ss.

⁷⁰ Sulle etimologie dei termini *lupercus* e *Lupercalia* proposte nel tempo dalla dottrina moderna cfr., per tutti, Chr. ULF, *Das römische Lupercalienfest. Ein Modellfall für Methodenprobleme in der Altertumswissenschaft*, Darmstadt 1982, 13 ss.; A.W.J. HOLLEMAN, *Lupus, Lupercalia, lupa*, in «Latomus», 44 (1985), 609 ss.; G. RADKE, 'Wolfsabwehrer' oder 'Wachstumbitter'. Überlegungen zum römischen *Lupercalienfest*, in «Würzb. Jahrb. Altertumsw.», 15 (1989), 125 ss.

Remo, Marte⁷¹ (al quale è dedicato il *Lupercal*⁷²) e la cui pelle avrebbe continuato, in battaglia, ad adornare gli elmi dei due fratelli⁷³. Questo dato assume, ai nostri fini, un valore particolare. Da un lato, restituisce fiducia nella lettura delle fonti, perché è evidente che simili particolari, che riproducono simbolismi antichissimi e forse preistorici, non sono certo imputabili alle deformazioni dell'annalistica. Dall'altro, potrebbe far concludere con alcuni autori che la *sodalitas* dei Luperci costituisse in origine un 'Wolfs-Männerbund'⁷⁴, del quale i *Lupercalia* rappresentavano un rito di iniziazione⁷⁵: una 'Gefolgschaft', insomma, legata da culti comuni e dalla fedeltà a personaggi eminenti che nella rappresentazione romana coincidono con Romolo e Remo.

Un discorso simile possiamo fare per i *sodales Titii*. È impossibile accertare se davvero l'istituzione di questa *sodalitas* sia da riferire o meno ai primi anni della città. Di certo, la tradizione di un legame con il re sabino deve essere molto antica, perché è evidente il rapporto tra questi *sodales* — che le fonti vogliono creati da Tito Tazio, oppure da Romolo in onore di Tazio (evidentemente mor-

⁷¹ Su Marte come dio protettore dei lupi, cfr. Plut. *Rom.* 4,2.

⁷² Che è il *Mavortis antrum*, la *spelunca Martis*: cfr. Verg. *Aen.* 8,630-631 e Fab. Pict. 1 ann. fr. 4 (PETER, 1², 112-113) (su cui cfr. ALFÖLDI, *Die Struktur*, 88).

⁷³ Prop. 4,10,20: ... *et galea hirsuta compta lupina iuba* (cfr. anche Verg. *Aen.* 1, 275 ss., su cui Serv. Verg. *Aen.* 1,275: *fulvo tegmine, id est pelle lupae, quae utebatur more pastorum*).

⁷⁴ Cfr. in questo senso ALFÖLDI, *Die Struktur*, 114 ss.; Id. *Königsweihe und Männerbund bei den Achämeniden*, in «SAV», 47 (1951), 15; J. GRUBER, *Zur Etymologie von lat. 'lupercus'*, in «Glotta», 39 (1961), 274; G. BINDER, *Die Aussetzung des Königskindes Kyros und Romulus*, Meisenheim am Glan 1964, 100 ss. Ma cfr. anche G. DUMÉZIL, *Mitra-Varuna. Essai sur deux représentations indo-européennes de la souveraineté*, Paris 1948, 33, e J.-P. NÉRAUDAU, *La jeunesse dans la littérature et les institutions de la Rome republicaine*, Paris 1979, 206, che parlano di 'société d'hommes'.

⁷⁵ Il carattere iniziatico dei *Lupercalia* (che si lega anche alla simbologia del lupo: cfr. FIORI, *Homo sacer*, 96 s.) è stato posto in evidenza soprattutto da DUMÉZIL, *Mitra-Varuna*, 30 ss.; A. BRELICH, *Tre variazioni romane sul tema delle origini*, Roma 1955, 110 s.; G. PICCALUGA, *Un aspetto agonistico dei Lupercalia*, in «SMSR», 33 (1962), 51 ss.; EAD., *Elementi spettacolari nei rituali festivi romani*, Roma 1965, 47 ss.; ULF, *Lupercalien*, 98 ss.; FIORENTINI, *Ricerche sui culti gentilizi*, 156.

to)⁷⁶ — e gli ἑταῖροι che provocarono la morte del re⁷⁷. Anche in questo caso, potremmo pensare che l'originaria 'Gefolgschaft' abbia perso gli originari caratteri di gruppo sociale e politico, conservando unicamente le proprie finalità religiose⁷⁸.

Ma tutto ciò — è inutile dirlo — non può che essere altamente congetturale. L'unico dato che mi pare possa essere assunto come sufficientemente affidabile è la presenza, nella Roma più arcaica, di 'Gefolgschaften' di discendenza indoeuropea, aventi anche finalità religiose, composte da *iuvenes* che compivano azioni di guerra, scorriere e abigeati, dividendo tra loro il bottino e banchettando insieme al loro *princeps*⁷⁹. In questa fase, probabilmente, i gruppi di *sodales* sono

⁷⁶ Cfr. Tac. ann. 1,54: ... *ut quondam Titus Tatius retinendis Sabinorum sacris sodalis Titios instituerat*; hist. 2,95: ... *quod sacerdotium ... Romulus Tatius regi ... sacravit*.

⁷⁷ PERUZZI, *Origini di Roma*, 1, 41 s., ha rilevato come la denominazione dei *sodales Titii*, che sono designati dal prenome del fondatore, e non dal nome, indica che tra di essi e il re sabino non vi era un legame di agnazione o di parentela; e che, invece, la denominazione dei Luperi come *Fabiani* e *Quintiliani*, ossia con il gentilizio, indica l'originario legame parentale. Va tuttavia rilevato, da un lato, che non è certo il rapporto tra queste schiere di Luperi e le *gentes Fabia* e *Quinctia*, e che il *nomen* sarà utilizzato anche da Cesare per i *Luperi Iulii*, i quali certo non appartenevano alla *gens Iulia*; dall'altro, che tutte le fonti testimoniano che tra gli ἑταῖροι di Tazio vi erano anche dei συγγενεῖς (cfr. Dion. Hal. 2,52,2 e *supra*, nt. 56).

⁷⁸ Mi sembra che questa sia anche l'ipotesi di A.L. PROSDOCIMI, *Sull'iscrizione di Satricum*, in «GIF», n.s. 15 (1984), 213 s., 217 e nt. 28.

⁷⁹ Dato, questo, che è confermato 'dall'alto' dai caratteri della 'Gefolgschaft' presso altre popolazioni indoeuropee. Ma cfr. soprattutto la paretimologia di *sodalis* da *sedeo* fornita da Festo e la notizia di Dionigi circa l'istituzione romulea di banchetti comuni all'interno delle *curiae*, ad imitazione dei φιδῖτα spartani: Fest. verb. sign. s. v. *sodalis* (LINDSAY, 382): *sodalis* <quidam dictos esse pu>tant, quod una s<ederent et essent>; alii, quod ex suo d<atis vesci soliti essent>; alii, quod inter se <invicem suade>rent, quo utile ess<et ... crebro congerrae vocar<i a Graeco> vocabulo, quod est g<erra> ... (cfr. Paul.-Fest. verb. sign. s.v. *sodalis* [LINDSAY, 383] e Isid. etym. 10,245); Dion. Hal. 2,23,1-3 (che potrebbe attingere da Varrone, che egli cita come propria fonte rispetto alle *curiae* in 2,21,2: cfr. anche Varr. *gent. pop. Rom.* fr. 21 [PETER, 2, 23] = Serv. *Verg. Aen.* 7,176, nel quale si afferma che il costume arcaico di mangiare seduti sarebbe stato tratto a *Laconibus et Cretensibus*, e Varr. *vit. pop. Rom.* fr. 30a-b [RIPOSATI, 287 s.] = Isid. *etym.* 20,11,9; *diff. verb.* 524 [MIGNE]; Varr. *ling. Lat.* 5,128). Va rilevato che, ai nostri fini, non ha importanza

espressione della società gentilizia ma allo stesso tempo costituiscono una forza centrifuga al suo interno, perché sia il legame che unisce i seguaci al capo, sia l'età dei partecipanti — *iuvenes*, non ancora 'stabilizzati' all'interno della comunità —, sia infine l'attività di razzia da essi compiuta, potrebbero determinare una certa opposizione tra la *sodalitas* e il gruppo. Al riguardo, l'episodio della morte di Tito Tazio è emblematico. Ma ancor più significativa è la rappresentazione dei seguaci di Romolo come lupi, ossia come esseri assolutamente 'altri' rispetto all'ordine del gruppo, che possono essere ricordati culturalmente solo in una cerimonia 'caotica' come quella dei *Lupercalia*⁸⁰.

3. — Le testimonianze circa il legame di *sodalitas* non vengono meno negli anni successivi alla monarchia di Romolo. Appaiono cir-

che l'etimologia di Festo — per meglio dire: di Verrio Flacco o della sua fonte — sia errata. Essa testimonia una caratteristica del legame di *sodalitas* che, evidentemente, agli stessi Romani appariva essenziale. Le corrispondenze indoeuropee, peraltro, dovrebbero indurre a riflettere anche sulla discussa teoria della cd. 'costituzione di Romolo' come 'Tendenzschrift' (dell'età di Cesare, per M. POHLENZ, *Eine politische Tendenzschrift aus Caesars Zeit*, in «Hermes», 59 [1924], 157 ss.; di Ottaviano, per A. VON PREMERSTEIN, *Von Werden und Wesen des Prinzipats*, in «ABAW[PhHA]», n. F. 15 [1937], 8 ss., seguito da E. KORNEIMANN, *Zum Augustusjahr*. 1. *Octavians Romulusgrab*, in «Klio», 31 [1938], 81 ss.; di Silla, per E. GABBA, *Studi su Dionigi da Alicarnasso*. 1. *La costituzione di Romolo*, in «Athenaeum», 38 [1960], 175 ss.), in tempi recenti motivatamente criticata da J.P.V.D. BALSDON, *Dionysius on Romulus: a political pamphlet?*, in «JRS», 61 (1971), 18 ss. e L. FASCIONE, *Il mondo nuovo. La costituzione romana nella 'Storia di Roma arcaica' di Dionigi d'Alicarnasso*, 1, Napoli 1988, 28 ss.

⁸⁰ È ormai generalmente riconosciuto il legame tra il carattere purificatorio e fecondatorio della cerimonia e la sua funzione di 'disordine rituale': cfr. DUMÉZIL, *Mitra-Varuna*, 30 ss., 39 ss.; ID., *La religion romaine archaïque*², Paris 1974 = *La religione romana arcaica*, Milano 1977, 306 ss.; BRELICH, *Tre variazioni romane sul tema delle origini*, 66 ss.; D. SABBATUCCI, *La religione di Roma antica*, Milano 1988, 53 ss. Peraltro, poiché questa medesima dottrina ritiene tali profili tutti legati tra loro (cfr. per tutti DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, 306 ss.), mi sembra infondata la critica rivolta dal FIORENTINI, *Ricerche sui culti gentilizi*, 159 ss., al DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, 306 ss., di non tener conto della pluralità di valenze rituali della festa (anche perché l'a. tende ad attribuire al Dumézil una teoria che in realtà è piuttosto di M. CORSANO, '*Sodalitas*' et *gentilité dans l'ensemble lupercale*, in «RHR», 191 [1977], 137 ss., la quale sviluppa lo spunto del Dumézil ben oltre il pensiero dell'autore francese).

condati di *sodales* Tullo Ostilio⁸¹, l'Orazio superstite⁸², Mettìo Fufezio⁸³, Anco Marzio⁸⁴, Tarquinio Prisco⁸⁵. Ma adesso la posizione dei seguaci sembra essere molto più integrata nell'organizzazione cittadina: il loro ruolo è essenzialmente politico e militare. Non mancano però elementi che inducono a non sottovalutare, anche in quest'epoca, le potenzialità 'eversive' della *sodalitas*.

Al riguardo, è particolarmente interessante l'esempio di Servio Tullio. Questi, secondo la nota testimonianza dell'imperatore Claudio⁸⁶, nella tradizione etrusca era chiamato Mastarna⁸⁷ ed era ricordato come

⁸¹ Che se ne avvale nelle azioni più delicate e pericolose: Dion. Hal. 3,26,4.

⁸² Che al ritorno dal duello è festeggiato dai suoi ἑταῖροι: Dion. Hal. 3,21,4.

⁸³ Di cui si dice fosse solito banchettare con i suoi ἑταῖροι (Dion. Hal. 3,26,3), i quali saranno processati da Tullo dopo la morte del loro capo (Dion. Hal. 3,30,7). È significativo anche il passo di Dionigi in cui si narra come Mettìo Fufezio abbia accolto Tullo Ostilio con dimostrazioni di cortesia analoghe a quelle che si scambiano tra ἑταῖροι e συγγενεῖς (Dion. Hal. 3,7,1).

⁸⁴ Che si sarebbe avvalso dei suoi ἑταῖροι per uccidere il predecessore (Dion. Hal. 3,35,4), così come faranno i suoi figli per eliminare il primo Tarquinio (Dion. Hal. 3,72,5; 4,8,1).

⁸⁵ Che intendeva addirittura attribuire ai suoi ἑταῖροι l'onore di dar nome alle nuove tribù di sua creazione (Dion. Hal. 3,71,1).

⁸⁶ CIL 13,1668: *huic (sc. Tarquinio Prisco) quoque et filio nepotiv eius, nam et hoc inter auctores discrepat, insertus Servius Tullius, si nostros sequimur, captiva natus Oeresia, si Tuscos, Caeli quondam Vivennae sodalis fidelissimus omnisque eius casus comes postquam varia fortuna exactus cum omnibus reliquis Caeliani exercitus Etruria excessit, montem Caelium occupavit, et a duce suo Caelio ita appellatus mutatoque nomine, nam Tusce Mastarna ei nomen erat, ita appellatus est ut dixi, et regnum summa cum rei p(ublicae) utilitate optinuit*. Sulle discussioni intorno alla attendibilità della testimonianza, cfr. per tutti G. VALDITARA, *Studi sul magister populi. Dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani*, Milano 1989, 92 ss. Va comunque ricordato che il racconto di Claudio trova sostegno in Tac. ann. 4,65, in cui si connette Celio Vibenna con Tarquinio Prisco, e in Fest. verb. sign. s.v. *Tuscum vicum* (LINDSAY, 486), nella ricostruzione del manoscritto (*max... = Max<tarna*) accolta da A. ALFOLDI, *Early Rome and the Latins*, Ann Arbor 1965, 216; S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, Catania 1945, 236 nt. 6; VALDITARA, *Studi sul magister populi*, 88 nt. 69 e 101 nt. 122.

⁸⁷ L'identificazione di Mastarna con Servio Tullio, ora considerata dai più «altamente probabile» (cfr. per tutti AMPOLO, in *Storia di Roma*, 1, 209) non è stata sempre pacifica in dottrina. Per una bibliografia di massima, cfr. FIORI, *Homo sacer*, 354 nt. 219.

un *sodalis fidelissimus* di Celio Vibenna⁸⁸ che avrebbe abbandonato l'Etruria *cum omnibus reliquis Caeliani exercitus*, dirigendosi verso Roma e forse conquistandola⁸⁹. Questa tradizione, confermata dai dipinti e dalle iscrizioni dell'altrettanto famosa tomba François di Vulci⁹⁰, pone, mi sembra, almeno due problemi.

Da un lato, essa induce ad interrogarsi sull'esistenza, in ambito etrusco, di istituzioni simili alla *sodalitas* romana. Una possibilità di analogia potrebbe in effetti essere fornita dagli *etera*⁹¹, la cui denominazione è per alcuni studiosi etimologicamente legata a gr. ἑταῖρος⁹². Ma è impossibile pronunciarsi al riguardo, perché la dottrina non è riuscita a stabilire esattamente il valore istituzionale dell'espressione, che viene tradotta, di volta in volta, con lat. *equites*, *servi*, *clientes*, *iuvenes*, *sodales*⁹³.

⁸⁸ Alcune fonti (Dion. Hal. 2,36,2; Serv. Verg. Aen. 5,560; Varr. ling. Lat. 5, 46; Paul.-Fest. verb. sign. s.v. *Caelius mons* [LINDSAY, 38]) riferiscono l'esistenza di Celio Vibenna all'età di Romolo; altre (Tac. ann. 4,65 e Fest. verb. sign. s.v. *Tuscum vicum* [LINDSAY, 486]) all'epoca dei Tarquini. Salvo eccezioni (cfr. PERUZZI, *Origini di Roma*, 1, 42 ss.) la dottrina preferisce la seconda tradizione rispetto alla prima: cfr. per tutti MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, 236 nt. 6, AMPOLO, in *Storia di Roma*, 1, 210, MUSTI, in «Quad. Urb.», 10, 40 ss. e VALDITARA, *Studi sul magister populi*, 88 s. nt. 70 e 107 nt. 142; ID., *A proposito di un presunto ottavo re di Roma*, in «SDHI», 54 (1988), 280 s. Peraltro, per l'esistenza storica, nel VI sec., di una famiglia Vibenna — che non esclude, naturalmente, una tendenza posteriore alla mitizzazione dei due fratelli: cfr. J. HEURGON, *La coupe d'Aulus Vibenna*, in *Scripta varia*, Bruxelles 1986, 273 ss.; C. AMPOLO, *Servio Tullio e Dumézil*, in «Opus», 2 (1983), 391 ss., spec. 397; ID., *La città riformata*, 208 ss. — depone un'iscrizione votiva etrusca databile intorno al 580 a.C. in TLE, 35: *mine muluv(an)ece Avile Vipiinas*, «mi ha donato Aulo Vibenna».

⁸⁹ Così nella ricostruzione del VALDITARA, *Studi sul magister populi*, 106 ss.

⁹⁰ Per le iscrizioni della tomba François, cfr. CIE, 5266-75; TLE, 297-300. Sul rapporto con il discorso di Claudio, mi limito a citare M. PALLOTTINO, *Etruscologia*⁷, Milano 1984, 145 ss. e F. COARELLI, *Le pitture della tomba François a Vulci: una proposta di lettura*, in «DArch», 1.2 (1983), 44 (con bibliografia). Su tutta la questione, cfr. più recentemente VALDITARA, *Studi sul magister populi*, 73 ss.

⁹¹ Per le testimonianze, cfr. AA.VV., *Thesaurus linguae Etruscae*. 1. *Indice lessicale*, Roma 1978, 129.

⁹² J. HEURGON, *L'état étrusque*, in «Historia», 6 (1957), 96.

⁹³ Cfr. F. LEIFER, *Studien zum antiken Ämterwesen*. 1. *Zur Vorgeschichte des römischen Führeramts*, Leipzig 1931, 145 ss. (con riferimenti alla bibliografia pre-

Dall'altro, la tradizione su Mastarna spinge a chiedersi quale ruolo avessero, nel VI sec. a.C., simili gruppi di *sodales*. Al riguardo, non mi sembra possibile ritenere, con il Valditara, che essi costituissero «un nucleo di professionisti opliti», «specialisti della guerra», che avrebbe veicolato, in ambiente italico, l'introduzione dell'armamento oplitico⁹⁴. Infatti, anche se è evidente che il mutamento della tecnica di guerra deve aver interessato in qualche modo anche i *sodales*⁹⁵, tuttavia il rapporto che lega fra di loro i 'Gefolgsleute' non solo è di molto precedente — come abbiamo visto — l'introduzione della tattica oplitica, ma sembra porsi in qualche misura ideologicamente in antitesi con essa. Innanzitutto da un punto di vista militare, perché la τάξις della falange ha come presupposto la σωφροσύνη, il controllo di sé, in opposizione alla λύσσα, al *furor* da 'lupo'⁹⁶ che pervadeva il guerriero arcaico spingendolo ad azioni coraggiose ma individuali⁹⁷,

cedente; propende per *equites*); MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, 102 ss.; ID., *Sociologia del mondo etrusco e problemi della tarda etruscità*, in «Historia», 6 (1957), 113 e nt. 1 (*servi*); HEURGON, *L'état étrusque*, 95 s.; ID., *La vie quotidienne chez les Étrusques*, Paris 1961, 93 ss.; ID., *Classes et ordres chez les Étrusques*, in AA.VV., *Recherches sur les structures sociales dans l'antiquité classique* (Atti Caen 1969), Paris 1970, 29 ss., spec. 38 ss. (*clientes*); K. OLZSCHA, *Etruskischen Lautn und etera*, in «Glotta», 46 (1968), 219 (*iuvenes*); NÉRAUDAU, *La jeunesse*, 73 ss. (originariamente *sodales*, nel senso che si potrebbe essere passati da un'epoca più antica, in cui l'istituto consisteva in «un compagnonnage», ad una più tarda, nella quale il rapporto si è avvicinato a quello di clientela).

⁹⁴ VALDITARA, *Studi sul magister populi*, 273 nt. 106. L'autore giunge a questa conclusione ragionando per analogia con quanto sarebbe avvenuto in Grecia, in particolare seguendo M. DÉTIENNE, *La phalange: problèmes et controverses*, in J.-P. VERNANT (a cura di), *Problèmes de la guerre en Grèce ancienne*, Paris 1968, 119 ss. (VALDITARA, *Studi sul magister populi*, 271 ss.); ma l'a. francese, pur affermando che «la phalange est apparue dans les confréries militaires», e che «sont les guerriers professionnels qui forment les premiers hoplites» (DÉTIENNE, in *Problèmes de la guerre*, 140), tiene bene distinte le figure dell'oplita come guerriero (specializzato, ma) 'cittadino', che segue le regole della falange, e quella del guerriero arcaico, 'aristocratico', che privilegia il combattimento individuale: cfr. *infra*, nt. 97.

⁹⁵ Cfr. ad es. AMPOLO, in *Storia di Roma*, 1, 227.

⁹⁶ Sulla λύσσα cfr. *supra*, nt. 36.

⁹⁷ DÉTIENNE, in *Problèmes de la guerre*, 122 ss. Cfr., su questi problemi, anche F. VIAN, *La fonction guerrière dans la mythologie grecque*, in *Problèmes de la guerre en Grèce ancienne*, 53 ss., spec. 59 ss.; VERNANT, *Le origini del pensiero greco*, 52 s.

e che — come abbiamo accennato — è legata alla figura del 'Gefolgs-mann' come 'lupo'⁹⁸. In secondo luogo da un punto di vista politico, perché la guerra condotta dai *sodales* è ancora legata alla società gentilizia, mentre la tattica oplitica è in primo luogo espressione della guerra 'cittadina' condotta dall'*exercitus*. In Grecia, la valenza ideologica della falange è indubbiamente isonomica⁹⁹; a Roma, è legata all'ordinamento timocratico; ma, in ogni caso, è estranea tanto alla guerra 'omerica' condotta dall'eroe circondato dai suoi ἑταῖροι, quanto alla guerra 'gentilizia' della Roma pre-etrusca. A tale riguardo, è estremamente significativo il fatto che, nelle fonti, l'unica azione militare in cui appaiono impiegati i *sodales* come tali (ossia non *uti singuli*, ma come gruppo), sia l'episodio della spedizione dei Fabi al Cremera, ultimo esempio di guerra gentilizia, in cui la *gens Fabia* parte per la guerra con Veio seguita da una *turba, propria alia cognatorum sodaliumque*¹⁰⁰, ottenendo vittorie fintantoché combatte serra-

⁹⁸ Al *globus iuvenum* guidato in battaglia da Romolo, che si stacca dal resto dell'esercito per attaccare Mettius Curzio (Liv. 1,12,9), e al combattimento singolo del re di Roma contro Acrone, re di Cenina (Plut. *Rom.* 16,3-7; Liv. 1,10,4-7; Fest. *verb. sign.* s.v. *opima spolia* [LINDSAY, 202 e 204]: è l'episodio della prima dedica di *spolia opima*), si contrappone l'episodio di Manlio Torquato, ucciso dal padre console per aver accettato, contro l'ordine del comandante, la sfida ad un duello singolo lanciata dal *dux* dei Tuscolani (Liv. 8,7,1-22; Val. Max. 2,7,6; 6,9,1; 9,3,4). Su quest'ultimo episodio, e sull'opposizione tra *disciplina* e *furor*, cfr. J.-P. NÉRAUDAU, *L'exploit de Titus Manlius Torquatus (Tite-Live, vii, 9,6-10) (Réflexion sur la 'iuventus' archaïque chez Tite-Live)*, in *Mélanges J. Heurgon*, 2, Rome 1976, 688 ss.; Id., *La jeunesse*, 249 ss. (dove si analizza anche l'episodio del duello giovanile del padre contro un Gallo, nel quale però il padre si fa autorizzare al combattimento: cfr. Claud. Quadr. *ann. fr.* 10b [PETER, 1², 207 ss.] = Gell. 9,13,4 ss.; Liv. 7,9,6-10). Ma l'immagine 'eroica' non tramonta: basti ricordare il giovane Scipione Emiliano (cfr. Fr. MÜNZER, *Cornelius* [335], in «RE», 4 [1900], 1439 ss.) che emerge dalla massa dei cadaveri circondato da due o tre ἑταῖροι, coperto col sangue dei nemici come un giovane cane (σκύλαξ) di razza che non riesce a controllare il proprio impeto (Plut. *Aem. Paul.* 22,4).

⁹⁹ Cfr. per tutti DÉTIENNE, in *Problèmes de la guerre*, 140 ss.

¹⁰⁰ Liv. 2,49,5. Dion. Hal. 9,15,3 e 9,21,6 parla di ἑταῖροι, συγγενεῖς e πελάται. La presenza di *sodales* è per lo più passata sotto silenzio dalla dottrina, anche da studiosi attenti come P. FREZZA, *Intorno alla leggenda dei Fabi al Cremera*, in *Scritti C. Ferrini*, Milano 1946, 295 ss.; fanno eccezione J.-C. RICHARD, *Les*

ta nei ranghi, ma cadendo in un'imboscata non appena si disperde in razzie di bestiame¹⁰¹ — la solita debolezza dei 'Gefolgsleute'.

In conclusione, anche se è certo che la tattica oplitica è stata introdotta dalle classi dominanti ed è rimasta loro appannaggio, mi sembra che il fenomeno debba essere tenuto distinto da quello — ben più antico — delle *sodalitates*. Di sicuro anche queste ultime, come tutta la società romana, dall'VIII al V secolo hanno subito delle trasformazioni: ma ciò che sembra caratterizzare in ogni epoca la *sodalitas* è un'etica fortemente individualistica, legata alla *fortuna*¹⁰² del capo, aristocratica ma tendenzialmente anti-sociale e solo in parte integrata nel gruppo. Un'etica, questa, che certo è difficilmente conciliabile con l'ideologia collettivistica della società gentilizia arcaica, ma che è ancor più in contrasto con l'ideologia che vede al

Fabii à la Crémère: grandeur et décadence de l'organisation gentile, in AA.VV., Crises et transformation des sociétés archaïques de l'Italie antique au V^e siècle av. J.C. (Actes Rome 1987), Rome 1990, 255 ss., e K.-W. WELWEI, Gefolgschaftsverband oder Gentilaufgebot? Zum Problem eines frühromische familiare bellum (Liv. II 48.9), in «ZSS», 110 (1993), 60 ss. (che, per converso, è forse troppo critico rispetto ai legami familiari tra i partecipanti alla spedizione).

¹⁰¹ Cfr. Liv. 2,50,1-11.

¹⁰² Il concetto di *fortuna* è tradizionalmente legato alla figura di Servio Tullio: cfr. Plut. *fort. Rom.* 10; *quaest. Rom.* 74; Val. Max. 3,4,3; Ovid. *fast.* 6,569 ss.; in dottrina, cfr. per tutti J.A. HILD, *Fortuna*, in «DAGR», 2,2, Paris 1896, 1270; W. OTTO, *Fortuna*, in «RE», 7.1 (1910), 14 ss.; G. WISSOWA, *Religion und Kultus der Römer*², München 1912, 256 ss.; W. WARDE FOWLER, *The Roman Festivals of the Period of the Republic*, London 1925, 171 s.; G. DUMÉZIL, *Servius et la Fortune. Essai sur la fonction sociale de Louange et de Blâme et sur les éléments indo-européens du 'cens' romain*, Paris 1943, 176 ss. (da utilizzare tenendo presente la peculiarità di prospettiva); K. LATTE, *Römische Religionsgeschichte*, München 1960, 176; J. CHAMPEAUX, *Le culte de la Fortune à Rome et dans le monde romain*, 1, Rome 1982, 195 ss. (che ha contestato la tesi tradizionale di una vera e propria introduzione del culto da parte di Servio Tullio); C. GROTANELLI, *Servio Tullio, Fortuna e l'Oriente*, in «DArch», s. 3, 5 (1987), 71 ss.; F. COARELLI, *Il Foro Boario. Dalle origini alla fine della Repubblica*, Roma 1988, 253 ss., 301 ss.; cfr. anche la *sors* pubblicata da M. GUARDUCCI, *La Fortuna e Servio Tullio in un'antichissima 'sors'*, in «Rend. Pont. Accad. Arch.», 25-6 (1949-51), 23 ss., su cui cfr. anche EAD., *Ancora sull'antichissima 'sors' col nome di Servio Tullio*, in «PP», 15 (1960), 50 ss.; EAD., *Ancora sull'antica 'sors' della Fortuna e di Servio Tullio*, in «RAL», 26 (1972), 183 s.; E. PERUZZI, *Una antichissima 'sors' con iscrizione latina*, in «PP», 14 (1959), 212 ss.

centro della *res publica* il *populus*: non è un caso che, nella tradizione annalistica, le figure sostanzialmente positive e 'popolari' come Servio Tullio non appaiano, se non di rado, circondate di *sodales*, mentre ne sono continuamente accompagnati personaggi 'tirannici' come Tarquinio il Superbo e i capi politici accusati, in età repubblicana, di *adfectatio regni*.

Per quanto riguarda Tarquinio, le fonti sono note. Dapprima, il futuro tiranno si avvale della sua *ἐταρεία* per tentare di rovesciare Servio Tullio¹⁰³. Poi, conquistato il regno, utilizza i suoi *sodales* per accusare in giudizio ed eliminare gli avversari politici¹⁰⁴, sostituendo ad essi, come senatori, i propri *ἐταῖροι*¹⁰⁵. Infine, i più fidati tra questi ultimi lo accompagnano a Roma per tentare di fermare la rivolta guidata da Giunio Bruto¹⁰⁶. Peraltro, di *sodales* si circondano anche i suoi figli: Dionigi racconta che Sesto Tarquinio se ne avvale per portare a termine il suo stratagemma ai danni degli abitanti di Gabii¹⁰⁷, e Livio ricorda che la congiura dei monarchici stroncata da Bruto era stata organizzata dagli *aequales sodalesque adulescentium Tarquiniorum, adsueti more regio vivere*¹⁰⁸.

¹⁰³ Dion. Hal. 4,30,5 e 7; 4,37,5; 4,38,1-2 e 6.

¹⁰⁴ Dion. Hal. 4,42,1.

¹⁰⁵ Dion. Hal. 4,42,4.

¹⁰⁶ Dion. Hal. 4,85,1.

¹⁰⁷ Dion. Hal. 4,55,2-3; 4,56,4; 4,57,4. Non è possibile identificare con certezza gli *ἐταῖροι* di cui parla Dionigi con i *promptissimi iuvenum* con i quali, secondo Liv. 1,54,2, Sesto Tarquinio aveva promesso ai Gabini di compiere razzie e spedizioni militari, ma di sicuro era un *sodalis* l'*unus ex suis* inviato come *nuntius* a Roma per chiedere a Tarquinio il Superbo come comportarsi (Liv. 1,54,5).

¹⁰⁸ Liv. 2,3,2. Cfr. anche Dion. Hal. 5,6,3; 5,13,1 e 5,57,1. Rispetto all'episodio, mi sembrano senz'altro troppo ardite le conclusioni di J. GAGÉ, *La chute des Tarquins à Rome et les coniurations éphébiques de type étrusque: à propos des 'filii *terveni' et des 'leges Papiriae'*, in *Huit recherches sur les origines italiennes et romaines*, Paris 1950, 119 ss., che ipotizza l'esistenza, nella Roma arcaica, di società iniziatiche i cui giovani membri (i *filii *terveni*, da *tab. 4,2b*, interpretata nel senso di *si pater filium *tervenum duit* ...) sarebbero stati svincolati dall'autorità del *paterfamilias* (cfr. anche Id., *La chute des Tarquins et les débuts de la république romaine*, Paris 1976, con posizioni più caute, pur se ugualmente non condivisibili, specialmente sul ruolo di Valerio Publicola, 79 ss.).

L'esame delle testimonianze relative alla prima repubblica è ancor più interessante: il circondarsi di *sodales* è infatti per lo più interpretato come indice di tirannia — del singolo o dei decemviri nei confronti del *populus*, dei patrizi nei confronti della plebe.

4. — Innanzitutto, i *sodales* di P. Valerio Publicola. Come si è detto, la dedica trovata presso le rovine del tempio di Mater Matuta a Satricum, databile intorno al 500 a.C.¹⁰⁹, è ormai generalmente interpretata come un donario, dedicato a Marte dai *sodales* di un Publio Valerio (*Poplios Valesios*) che sembrerebbe possibile identificare con il console del 509 a.C.¹¹⁰. L'iscrizione recita: [4-6] *iei steterai Popliosio Valesiosio suodales Mamartei*, che in latino classico dovrebbe suonare [4-6] *iei (=ii) steteri Publī Valerī sodales Martī*¹¹¹.

¹⁰⁹ Sulla base di risultanze archeologiche ed epigrafiche: cfr. C.M. STIBBE, *The archaeological Evidence*, in *Lapis Satricanus*, 36 ss., e G. COLONNA, *L'aspetto epigrafico*, *ibid.*, 46 ss. Mi appaiono non ancora provate le diverse datazioni proposte da altra parte della dottrina (cfr. *infra*, nt. 115).

¹¹⁰ Cfr. VERSNEL, in *Lapis Satricanus*, 121 (è adesivo R. BLOCH, *À propos de l'inscription latine archaïque trouvée à Satricum*, in «*Latomus*», 42 [1983], 368 ss.); DE SIMONE, in *Lapis Satricanus*, 84; BREMMER, in «*ZPE*», 47, 133 ss.; AMPOLO, in *Storia di Roma*, 1, 238 s.; TORELLI, in *Storia di Roma*, 1, 253 s.; V. PISANI, *L'iscrizione paleolatina di Satricum*, in «*Glotta*», 51 (1981), 138; ID., in «*Paideia*», 36, 56 s.; A. ROMANO, *Il 'collegium scribarum'. Aspetti sociali e giuridici della produzione letteraria tra III e II secolo a.C.*, Napoli 1990, 53; PROSDOCIMI, in «*GIF*», n.s. 15, 213 ss.; F. SERRAO, *Diritto privato economia e società nella storia di Roma*, Napoli 1984, 1.1, 108.

¹¹¹ La *scriptio* dell'epigrafe è in realtà continua (...*ieisteteraipopliosiousalesiosio / suodalesmamartei*), e nel testo ho riportato la divisione delle parole ipotizzata dal DE SIMONE, in *Lapis Satricanus*, 71 ss. (ma cfr. anche ID., in «*GIF*», n.s. 12, 25 ss.; ID., *Ancora sull'iscrizione satricana di P. Valerio*, in «*SE*», 61 [1996], 247 ss.), che mi sembra essere la più probabile. La lingua dovrebbe essere un «latino promanante da Roma», comunque singolare (A. L. PROSDOCIMI, *Satricum. I sodales del Publicola 'steterai' a Mater [Matuta?]*, in «*PP*», 49 [1994], 367; cfr. 376 s.), ma non italico (a conferma di ciò, cfr. il frustulo iscritto databile tra il 725 e il 650 a.C. commentato da C. DE SIMONE, *Sul nuovo frammento iscritto arcaico di Satricum*, in «*RFIC*», 121 [1993], 285 ss.). La soluzione accolta in testo non è stata raggiunta unanimemente. Rispetto all'integrazione delle lettere mancanti, E. PERUZZI, *On the Satricum inscription*, in «*PP*», 33 (1978), 346 ss., ha ricostruito [*en aid*] *e iste terai ...*, «here in the temple of Terra ...», supponendo un rapporto fra Mater Matuta e Tellus Mater (cfr. anche ID., *I Romani di Pesaro e i Sabini di Roma*, Firenze 1990, 241); A. L. PROSDOCIMI, *Studi sul latino arcaico*, II, in «*SE*», 47

Incidentalmente, possiamo notare che il ritrovamento della pietra — già di per sé monumentale, ma che potrebbe addirittura

(1979), 183 ss., ha proposto [*ho*] *i eiste terai* ..., cioè *hic istud terrae P. Valeri sodales Marti* («qui codesto [monumento] a terra, di Publio Valerio i *sodales* a Marte [posero]»); ma in seguito ID., *Sull'iscrizione di Satricum*, 183 ss., ha accolto la lettura del de Simone per *steterai*, ricostruendo: [*med h*] *ei steterai* ..., «qui mi posero i *suodales* di Poplios Valesios a Mamarte»; più recentemente, l'a. è tornato sulla questione (ID., in «PP», 49, 365 ss.), proponendo: [*matr*] *ieisteteraipopliosio-ualesiosio/suodalesmamartei*, cioè *Matri sti/eterunt Publi Valeri/sodales martii*, «alla Madre (Matuta) posero di Publio Valerio i *sodales* marziali» (ma cfr. la critica del DE SIMONE, in «SE», 61, 247 ss.). Quest'ultima proposta interpretativa pone in evidenza il problema principale dell'epigrafe, e cioè il rapporto tra i *suodales*, *Poplios Valesios* e *Mamart-*. Da un lato vi sono coloro che considerano i *suodales* come legati a *Mamart-*: è questa l'ultima posizione (appena ricordata) del Prosdocimi, seguita da E. CAMPANILE, *Riflessioni sui più antichi testi epigrafici latini*, in «AION-sez. ling.», 7 (1985), 97, nell'ipotizzare un valore aggettivale di *mamartei*, da leggersi come *martii*; e di M. GUARDUCCI, *L'epigrafe arcaica di Satricum e Publio Valerio*, in «RAL», s. 8, 35 (1980), 479 ss., la quale ha ipotizzato la mancanza di una riga nella parte superiore dell'epigrafe, e ha letto: (???) [*soc*] *iei steterai Popliosio Valesiosio* ..., ritenendo *mamartei* dativo adnominale (si tratterebbe cioè di una confraternita religiosa legata al culto di Marte; ma cfr. le critiche, fra gli altri, di BLOCH, in «Latomus», 42, 371; ROMANO, *Il 'collegium scribarum'*, 53 nt. 68) (è da notare che, comunque, anche per questi autori la dedica sarebbe stata compiuta da un gruppo di ἑταῖροι di Poplios Valesios: cfr. GUARDUCCI, in «RAL», s. 8, 35, 485; CAMPANILE, *Riflessioni*, 97; PROSDOCIMI, in «PP», 49, 372). Dall'altro, vi sono quegli autori — e sono la maggioranza — che invece ritengono che i *suodales* siano legati innanzitutto a *Poplios Valesios* e che *Mamart-* sia semplicemente il destinatario della dedica (eventualmente in termini di culto gentilizio: cfr. VERNEL, in «Nieuwsbrief [Vrieden van] Satricum», 2.1, 5): così, fra gli altri, DE SIMONE, in *Lapis Satricanus*, 71 ss., per il quale *Mamartei* sarebbe un dativo di dedica di *Mamart-*, forma osco sabellica o romano sabina del nome di Marte (*ibid.*, 85 ss.); PISANI, in «Glotta», 51, 136 ss., il quale non si è posto il problema della perdita all'inizio della prima riga, e ha ricostruito: *ieiste terai* ..., cioè, in latino classico, *ipsius in terra P. Valeri sodales Mamerti*, «i sodali di P. Valerio (dedicano, offrono) a Marte nella patria di lui». J.A.K.E. DE WAELE, *I templi della Mater Matuta a Satricum*, in «Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome», n.s. 8 (1981), 7 ss., spec. 48 s.; ID., in «Gnomon», 53 (1981), 677 ss.; ID., *Valerius en Versnel*, in «Hermeneus», 53 (1981), 40 ss.; ID., *Salii, Satricum en de chronologie van de tempels van Mater Matuta*, in «Lampas», 29 (1996), 10 ss. (cfr. anche *ibid.*, 62 ss.); ID., *The Lapis Satricanus and the Chronology of the Temples of Mater Matuta at Satricum*, in «Ostraka», 5 (1996), 232, ha inizialmente proposto di vedere nei *suodales* dei Salii (la lacuna iniziale sarebbe da interpretare: [*Sal*] *iei*), che dedicano a Marte una statua del loro 'comrade' Poplios Valesios (ma cfr. le critiche di VER-

costituire solo una parte di un'opera più ampia¹¹² — restituisce fiducia nella lettura delle fonti letterarie, in quanto dimostra che, nel VI-V sec. a.C., esisteva una *gens Valeria* effettivamente potente come la descrivono gli storici antichi, ed esclude che l'opera certo poco obiettiva di Valerio Anziate¹¹³ possa aver falsificato completamente la tradizione¹¹⁴. Ma, più in particolare, ai nostri fini è importante rilevare che l'identificazione di *Poplios Valesios* con P. Valerio Publicola — che ovviamente non può essere certa e indubitabile¹¹⁵ — è

SNEL, in «Gymnasium», 89, 231 s.; ID., in «Hermeneus», 53, 43 ss.; ID., *Satricum e Roma*, 45 ss.) e, successivamente, ha ipotizzato che i *suodales* fossero i destinatari di una dedica compiuta dai Salii. Il VERSNEL, in «Lampas», 29, 56 ss., spec. 59 s.), da ultimo, ha proposto [*I(o)un]iei* (= lat. class. *iunii*), da intendere come un riferimento ad una «groep *iunii*», un gruppo di giovani *sodales* eventualmente legati a *Poplios Valesios* (ma l'a. ammette di non poter affermare se si tratti di un uso nominale [gli *iunii*] oppure appositivo di *sodales* [«de jeugdigen»]).

¹¹² PROSDOCIMI, in «GIF», n.s. 15, 130.

¹¹³ Cfr., sul punto, FIORI, *Homo sacer*, 343 ss.

¹¹⁴ Così M. PALLOTTINO, *Lo sviluppo socio-istituzionale di Roma arcaica*, in «SR», 27 (1979), 13.

¹¹⁵ Non è da escludere che il *Poplios Valesios* dell'iscrizione non corrisponda ad alcuno dei personaggi storiograficamente noti: il VERSNEL, in *Lapis Satricanus*, 129 ss., ha prudentemente formulato diverse ipotesi di lavoro: a) che il nostro personaggio fosse un sabino (ricorderemo che la *gens Valeria* era appunto di origine sabina); b) o piuttosto un notabile di Satricum; c) oppure un membro della *gens Valeria* di Roma, ma non uno dei due Valerii di questo periodo a noi noti; d) infine, che si trattasse proprio di uno dei due personaggi indicati. Tuttavia — come ha notato l'a. (ma cfr. anche PROSDOCIMI, in «GIF», n.s. 15, 203) — l'unica condizione di identificabilità del personaggio è costituita dalla ricerca di un dialogo fra l'epigrafe e le fonti della tradizione manoscritta. In questa direzione, *Poplios Valesios* potrebbe essere riconosciuto in due personaggi noti: P. Valerio Publicola, console negli anni 509, 508, 507 e 504 a.C., oppure suo figlio P. Valerio Publicola, console nel 475 e nel 460 a.C. (VERSNEL, in *Lapis Satricanus*, 128 s.), ma ragioni di ordine cronologico indirizzano piuttosto verso il primo (*ibid.*, 136). Suggestisce, oltre ad una nuova lettura, anche una nuova datazione per l'iscrizione E. FERENCZY, *Über das Problem der Inschrift von Satricum*, in «Gymnasium», 94 (1987), 97 ss.: [*Mamart]ei steterai Popliosio Valesiosio [tr mil o tr m] ? suodales Mamartei*, e cioè, in latino classico: *Marti steterunt Publii Valerii | tr(ibun) mil(itum) ? sodales Marti*. *Poplios Valesios* sarebbe da identificare in Publio Valerio Potito Publicola, *tribunus militum consulari potestate* e uno dei comandanti che conquistò Satricum nel 386 a.C. (cfr. BROUGHTON, *Magistrates*, 1, 100 s.). L'epigrafe sarebbe dunque da datare negli anni fra il 386 e il 382, ma la quantità

stata condotta dagli studiosi soprattutto sulla base del costante collegamento, nelle fonti manoscritte, tra P. Valerio Publicola ed un gruppo di φίλοι o ἐπιτηδείοι che lo accompagnano, lo aiutano e lo consigliano nei momenti più difficili, e particolarmente quando lo raggiungono le accuse di *adfectatio regni*¹¹⁶.

Come Publicola, però, anche altri 'leaders' politici del V sec. a.C. si avvalgono di *sodales* nella lotta politica. Anzi, possiamo dire che da questo momento in poi inizia una nuova fase nella storia delle *sodalitates*, che divengono uno degli strumenti più efficaci della lotta tra patrizi e plebei. La *sodalitas* di Appio Claudio (*Attius Claudius*)¹¹⁷ ci fornisce un esempio efficace di questo mutamento. Il qua-

di integrazioni congetturali proposta dall'a. sembra sconsigliare l'accoglimento della proposta. Un'altra ipotesi, suggestiva e certo più plausibile, ma purtroppo inverificabile, è quella del DE WAELE, in «Ostraka», 5, 233 ss., spec. 235 (ma cfr. anche le altre opere citate *supra*, nt. 111), secondo il quale la dedica potrebbe esser stata compiuta nel 495 a.C., in occasione della battaglia del Lago Regillo, in cui morirono diversi *Valerii*: i *Popliosio Valesiosio suodales* potrebbero essere proprio questi ultimi, non quali soggetti della dedica (che sarebbero stati i *Salii*), bensì quali destinatari (cfr. *supra*, nt. 111).

¹¹⁶ Innanzitutto, la congiura dei *sodales* degli *adulescentes Tarquiniorum* che voleva riportare a Roma i re era stata sventata proprio da P. Valerio, il quale si era recato a casa di alcuni dei congiurati con un gran seguito di *clientes*, *amici* e *servi* (πελάται, φίλοι e θεράποντες: cfr. Plut. *Popl.* 5,1; Dion. Hal. 5,7,5 parla solo di clienti e amici) e aveva difeso Vindicio, il servo che aveva denunciato i congiurati, frapponendo i propri φίλοι tra lui e i littori che — su ordine di Collatino — cercavano di portarlo via (Plut. *Popl.* 7,3). In secondo luogo, grazie ai suoi φίλοι, ai suoi ἐπιτηδείοι, Valerio era venuto a conoscenza delle accuse di *adfectatio regni* che gli erano state mosse (Plut. *Popl.* 10,3; Dion. Hal. 5,19,2; sull'*adfectatio regni* di Valerio Publicola cfr. FIORI, *Homo sacer*, 340 ss., spec. 358 ss.), e presso di loro era stato ospitato quando aveva abbandonato la dimora sulla Velia che aveva contribuito ad attirargli le accuse di tirannide (Plut. *Popl.* 10,4). Peraltro, dalle fonti risulta chiaramente che, prima di simili accuse, Valerio era solito attribuire incarichi pubblici ai suoi φίλοι (arg. ex Plut. *Popl.* 12,2, nel quale Plutarco afferma, per evidenziare la democraticità del console, che egli rinunciò ad assumere personalmente l'amministrazione dei tributi di guerra, né volle che la curassero i suoi φίλοι, con ciò lasciando indirettamente intuire che l'usuale politica del console era diversa). E che, anche dopo, egli ha continuato ad affidare loro delicati incarichi di politica estera, come l'invito, rivolto al sabino Attio Clauso, di passare dalla parte dei Romani (Plut. *Popl.* 21,7, che parla di ἐπιτήδείοι).

¹¹⁷ Cfr. Fr. MUNZER, *Claudius* (321), in «RE», 3,2 (1899), 2863.

dro offerto dalla sua *ἐταιρεία* nel 504 a.C. — quando il *princeps* sabino si trasferisce a Roma accompagnato da un enorme seguito di *συγγενεῖς, φίλοι e πελάται*¹¹⁸ — è ancora quello tradizionale, coerente con l'organizzazione gentilizia. Ma soltanto pochi anni dopo, durante la secessione della plebe del 494 a.C., Appio Claudio viene accusato di essere a capo di una *ἐταιρεία* di patrizi facinorosi¹¹⁹. L'impiego politico dei *sodales* — che in parte abbiamo già riscontrato trattando dell'epoca etrusca — è divenuto preminente: d'ora in poi, in tutti gli episodi più accesi della lotta patrizio-plebea, le *ἐταιρεῖαι* (aiutate dai *πελάται*) svolgeranno un ruolo di primo piano.

Innanzitutto, dalla parte del patriziato. Nelle fonti leggiamo, in generale, di anonime *sodalitates* attive durante la secessione plebea del 494¹²⁰, o che ostacolano la *lex Publilia Voleronis de plebeis magistratibus* (471 a.C.)¹²¹, e la *rogatio agraria* del 455 a.C.¹²². Ma più spesso viene indicato anche il nome del *princeps*, il quale si avvale dei 'Gefolgsleute' — insieme ai *clientes* e ai *servi* — nelle fasi più violente dello scontro politico. Mi riferisco soprattutto a Coriolano (491 a.C.)¹²³; ai questori che nel 485 a.C. accusarono Spurio Cassio di

¹¹⁸ Così Dion. Hal. 5,40,3. Anche Plut. *Popl.* 21,5 parla di φίλοι (che avrebbero convinto cinquemila famiglie; ma cfr. 21,3: *ἐταιρεία*); Serv. *Verg. Aen.* 7,706 di *clientes et amici*; Liv. 2,16,5 di *clientium comitatus*.

¹¹⁹ Dion. Hal. 6,58,3.

¹²⁰ Dion. Hal. 7,14,1; 7,55,4; cfr. 6,46,1.

¹²¹ Dion. Hal. 9,41,5 (cfr. G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912, 197 s.).

¹²² Dion. Hal. 10,40,3; 10,41,5. Su questo episodio, cfr. F. SERRAO, *Lotte per la terra e per la casa a Roma dal 485 al 441 a.C.*, in F. SERRAO (a cura di), *Legge e società nella repubblica romana*, 1, Napoli 1981, 173 ss.

¹²³ Che, scrive Dion. Hal. 7,21,3; cfr. 7,26,2; 7,45,1; 7,63,3-4; 7,64,3; 8,41,2, aveva intorno a sé una grande *ἐταιρεία* di giovani ricchi e nobili, e un gran numero di clienti, attirati dalle sue elargizioni di bottino di guerra. Peraltro, fu proprio questa sua abitudine di compiere spedizioni belliche private e di dividere la preda di guerra fra il suo seguito (Dion. Hal. 7,19,2-4; Plut. *Cor.* 13,3-4) — coerente con le regole della 'Gefolgschaft', ma contraria alle norme della *res publica* (secondo le quali la preda di guerra conquistata dall'esercito cittadino diviene *res publica populi Romani*, rispetto alla quale il magistrato ha un potere discrezionale, ma non la completa disponibilità: cfr. F. BONA, *Preda di guerra e occupazione privata di 'res hostium'*, in «SDHI», 25 [1959], 309 ss.; Id., *Sul concetto di 'manubiae'*

*adfectatio regni*¹²⁴ (Cesone Fabio e L. Valerio Publicola, fratello del console del 509¹²⁵); a Cesone Quinzio, un altro giovane patrizio accusato di *adfectatio regni*¹²⁶ che si era avvalso dei suoi seguaci addirittura per uccidere un ex-tribuno della plebe (461 a.C.)¹²⁷; ai decemviri, la cui 'tirannia' è interamente costellata di episodi di violenza compiuti dai giovani *sodales* ai danni degli oppositori politici¹²⁸.

Di *sodalitates* si circondano, naturalmente, anche quei patrizi che svolgono una politica più aperta nei confronti della plebe. Così

e sulla responsabilità del magistrato in ordine alla preda, in «SDHI», 26 [1960], 105 ss., spec. 148 ss.) — ad occasionare le accuse di *adfectatio regni* (cfr. FIORI, *Homo sacer*, 362 ss., spec. 370 s.).

¹²⁴ Su queste accuse cfr. FIORI, *Homo sacer*, 375 ss., spec. 384 ss., cui *adde*, da ultimo, B. LIOU-GILLE, *La sanction des leges sacratae et l'adfectatio regni: Spurius Cassius, Spurius Maelius et Manlius Capitolinus*, in «PP», 51 (1996), 170 ss.

¹²⁵ Dion. Hal. 8,77,1.

¹²⁶ Cfr. FIORI, *Homo sacer*, 372 ss.

¹²⁷ Cesone Quinzio è attorniato da *sodales* che lo appoggiano nelle sue requisitorie contro i tribuni (Dion. Hal. 10,5,1; cfr. 10,4,4), lo aiutano nell'uccisione del fratello di M. Volsco Vittore, ex tribuno della plebe (Liv. 3,13,2; Dion. Hal. 10,7,3), e addirittura, quando dopo l'esilio di Cesone viene riproposta la *rogatio Terentilia*, armano un esercito di clienti dando quasi battaglia ai tribuni della plebe (Liv. 3,14,3-4). Il loro legame con Cesone è tanto forte che, quando si denuncia una congiura di *iuvenes patricii* che mira a eliminare dalla *res publica* la *tribunicia potestas* e a riaffermare la *forma civitatis* precedente la secessione sul Monte Sacro, si sospetta la direzione di Cesone, che si immagina ritornato di nascosto a Roma (Liv. 3,15, 2-4; cfr. Dion. Hal. 10,9,3-10,11,5). È senza riscontro alcuno nelle fonti l'ipotesi del NÉRAUDAU, *La jeunesse*, 207 s., secondo la quale Cesone Quinzio sarebbe stato un Luperco, e la sua *sodalitas* avrebbe combattuto i plebei ritualmente, allo stesso modo in cui gli *homoioi* spartani compivano stragi rituali di Iloti.

¹²⁸ I *sodales* picchiano gli oppositori come schiavi, stuprandone le donne e le figlie, e saccheggiandone i beni: cfr. Dion. Hal. 11,2,2; sugli ἑταῖροι dei decemviri, cfr. Dion. Hal. 10,60,1,3 e 4; 11,2,1; 11,3,3 (passo completamente frainteso da V. BANDINI, *Appunti sulle corporazioni romane*, Milano 1937, 26, per il quale testimonierebbe «gravi limitazioni e restrizioni» alle *sodalitates*, ma che in realtà tratta dei consigli chiesti dai decemviri ai loro *sodales* per la guerra con Sabini ed Equi); 11,4,1; 11,5,1; 11,10,2; 11,16,1; 11,22,1-2 e 5. In particolare, Appio Claudio decemviro (Fr. MÜNZER, *Claudius* [123], in «RE», 3,2, [1899], 2698 ss.) era da sempre considerato particolarmente temuto in virtù del suo largo seguito di ἑταῖροι e πελάται (Dion. Hal. 8,90,1), e anche la sua nefandezza più famosa, il tentativo di appropriarsi di Virginia, sarà compiuto con l'aiuto dei suoi seguaci (Dion. Hal. 11,33,1; 11,38,4: ἑταῖροι e πελάται; 11,36,1; 11,38,2: ἑταῖροι).

Spurio Cassio¹²⁹, nonché alcuni oppositori del decemvirato come i futuri consoli L. Valerio Potito e M. Orazio Barbato¹³⁰ e Gaio Claudio, zio di Appio, che abbandona la città per insofferenza verso la tirannia¹³¹.

Il dato più sorprendente, però, è che sembrerebbero esserci anche *sodalitates* plebee¹³², delle quali la più ricordata è quella di un altro personaggio accusato di *adfectatio regni*, Spurio Melio¹³³. Non solo, ma parrebbero concepibili addirittura rapporti di *sodalitas* tra patrizi e plebei: Dionigi ne dà notizia nel discorso di Giunio Bruto, il quale rimprovera ai patrizi il loro comportamento (494 a.C.; ma l'uso del termine *ἐταίρεία* potrebbe essere generico¹³⁴), e, con maggiore precisione, a proposito del rapporto intercorrente tra il giovane patrizio Sp. Virginio ed il giovane plebeo M. Icilio (455 a.C.)¹³⁵.

Rispetto a questo fenomeno — che mi sembra debba ricollegarsi a quanto rilevato da Feliciano Serrao in ordine all'esistenza di gruppi politici composti da plebei eminenti oppure di gruppi misti, costituiti da plebei e patrizi insieme¹³⁶ — è difficile pronunciarsi. Naturalmente, la percentuale di testimonianze di rapporti di *sodalitas* (e di clientela) 'patrizi' è talmente più ampia di quella di rapporti 'plebei', da far concludere senz'altro che l'istituto della *sodalitas*, così come quello della clientela, fosse una espressione tipica dell'organizzazione gentilizia e patrizia. Ma le fonti appena ricordate inducono ad ipotizzare che, come si è talora ritenuto, nella primissima

¹²⁹ Dion. Hal. 8,78,4: *πελάται* e *συγγενεῖς*.

¹³⁰ Che nelle fonti appaiono potenti per *sodales*, *servi* e *clientes* (*ἐταῖροι*, *θεράποντες* e *πελάται*): cfr. Dion. Hal. 11,22,2-3, e 11,23,6 (passo, quest'ultimo, del tutto frainteso dal BANDINI, *Corporazioni*, 26 nt. 59: cfr. anche *supra*, nt. 128).

¹³¹ Dion. Hal. 11,22,5.

¹³² Cfr. Dion. Hal. 8,90,2.

¹³³ Dion. Hal. 12,1,2. Sull'*adfectatio regni* di Sp. Melio cfr. FIORI, *Homo sacer*, 375 ss., spec. 393 ss., nonché, da ultimo, LIOU-GILLE, in «PP», 51, 178 ss.

¹³⁴ Dion. Hal. 6,74,6 (il termine ricorre due volte; la seconda volta potrebbe riferirsi anche ad *ἐταίρειαι* di soli plebei).

¹³⁵ Dion. Hal. 10,49,3.

¹³⁶ F. SERRAO, *Individuo, famiglia e società nell'epoca decemvirale*, in AA.VV., *Società e diritto nell'epoca decemvirale* (Atti Copanello 1984), Napoli 1988, 116; cfr. anche ID., in *Legge e società*, 1, 115 ss.

repubblica vi fossero famiglie plebee tanto potenti da poter competere con quelle patrizie, e che la loro forza fosse legata ad un'organizzazione 'familiare' costruita ad imitazione di quella dei patrizi¹³⁷, ossia fondata sulla presenza di *sodales* e *clientes*¹³⁸.

Il quadro cui ci troviamo di fronte nella prima metà del V secolo è dunque quello di una completa 'politicizzazione' del fenomeno: da un lato, negli stessi ambienti del patriziato le *sodalitates* tendono a perdere le caratteristiche 'gentilizie' originarie, per divenire maggiormente 'cittadine'; dall'altro, anche i plebei eminenti appaiono circondarsi di seguaci che li assistono nella lotta politica, in un legame che verisimilmente non più ha nulla a che vedere con il vincolo gentilizio originario.

5. — Alla luce dei dati sinora raccolti, mi sembra opportuno rileggere la disposizione decemvirale sulle *sodalitates*, riportata da Gaio nel suo commentario alle XII tavole:

Gai. 4 *ad leg. XII tab.* D. 47,22,4 (= *tab.* 8,27): *sodales sunt, qui eiusdem collegii sunt: quam Graeci ἑταίρειαν vocant. his autem po-*

¹³⁷ Naturalmente, il fenomeno si spiegherebbe con facilità se si seguisse la posizione minoritaria di chi — come ad es., di recente, G. FALCONE, *Liv.* 10,8,9: '*plebei gentes non habent*?', in «SDHI», 60 (1994), 613 ss., con bibliografia in nt. 3 — ipotizza che anche i plebei fossero organizzate per *gentes*. Non entro nel merito della delicata questione; mi limito a rilevare che — rispetto al tema qui trattato — il fatto che i plebei ricchi avessero *clientes* e *sodales* non implica necessariamente una condivisione dell'ordinamento gentilizio.

¹³⁸ Peraltro, se così fosse — ma naturalmente non si può andare al di là di congetture indimostrabili — si potrebbe anche ipotizzare che la norma decemvirale *patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto* (*tab.* 8,21 = *Serv. Verg. Aen.* 6,609) non solo costituisse una novità rispetto al regime precedente (che, com'è noto, colpiva con *sacratio* chiunque, patrono o cliente, avesse violato la *fides*: cfr. *Dion. Hal.* 2,10,3, il quale attribuisce la *lex* a Romolo) finalizzata all'allentamento del rapporto tra patroni (patrizi) e clienti — come ha sostenuto, a mio avviso in modo convincente, F. SERRAO, *Patrono e cliente da Romolo alle XII Tavole*, in *Studi A. Biscardi*, 6, Milano 1987, 293 ss.; cfr. anche *Id.*, *Diritto privato*, 1.1, 66 ss.; e *Id.*, *Fraus*, in «Enc. Virg.», 2, Roma 1985, 588 ss. —, ma addirittura mirasse a favorire il passaggio da un rapporto di clientela con patrizi, ad un rapporto di clientela con plebei eminenti (non avevo tenuto conto di questa possibilità in FIORI, *Homo sacer*, 225 ss.).

testatem facit lex pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant. sed haec lex videtur ex lege Solonis tralata esse. nam illuc ita est: ἐάν δὲ δημοὶ ἢ φράτορες ἢ ἱερῶν ὀργίων ἢ ναῦται¹³⁹ ἢ σύσσιτοι ἢ ὁμόταφοι ἢ θιασῶται ἢ ἐπὶ λείαν οἰχόμενοι ἢ εἰς ἐμπορίαν, ὅτι ἂν τούτων διαθῶνται πρὸς ἀλλήλους, κύριον εἶναι, ἐάν μὴ ἀναγορεύσῃ δημόσια γράμματα.

Il passo, in genere considerato sostanzialmente genuino¹⁴⁰, è diviso in tre parti¹⁴¹:

1) la definizione dei *sodales* come coloro che appartengono al medesimo *collegium* e il richiamo all'ἐταιρεία greca;

2) la citazione (non letterale) della norma decemvirale: la *lex* delle XII tavole attribuisce ai *sodales* la *potestas* di porre in essere fra di loro la *pactio* che vogliano, fintantoché non si scontrino (*ne ... corrumpant*) con la *lex publica*;

3) il rapporto con una legge di Solone sulle associazioni: sembra (*videtur*), scrive Gaio, che questa norma decemvirale sia stata tratta (*tralata*) dalla legge di Solone nella quale si prescriveva che tutto ciò che i membri di una serie di associazioni (demo, fratria, banchetto sacro, associazione di marinai [?]¹⁴², sussizio, associazione funeraria con sepolcri comuni, tiaso, associazione di corsari o commercianti) stabilissero in comune, avesse vigore fintantoché non si ponesse in contrasto con i δημόσια γράμματα.

¹³⁹ In sch. ἐπιτρέπει (1) ad Bas. 60,32,4 (SCHEITEMA, B.9, 3621), si legge μνηυται; il MOMMSEN proponeva θύται.

¹⁴⁰ Del testo latino si sospetta il termine *collegii*, che mal si concilia con il genere femminile di *quam*: COLI, in *Scritti*, 1, 27 e 43, propone dubitativamente *societatis*. Il testo greco è stato giudicato corrotto in almeno due punti, ναῦται e ἱερῶν, (cfr. E. ZIEBARTH, *Das griechische Vereinswesen*, Leipzig 1896, 167 nt.; O. LENEL, in «ZSS», 26 [1905], 512; F. KNIEP, *Der Rechtsgelehrte Gaius und die Edikt-kommentare*, Jena 1910, 117), e COHN, *Vereinsrecht*, 34 nt. 47, preferiva leggere il γράμματα finale come πράγματα; ma, nella sostanza, anche questa parte viene ritenuta genuina: cfr. F. SARTORI, *Il diritto di associazione nell'età soloniana ed una notizia di Gaio* (D. 47,22,4), in «Iura», 9 (1958), 103 (il testo sembrerebbe essere considerato senz'altro genuino da E. CANTARELLA, *In tema di invalidità del negozio giuridico nel diritto attico*, in «Labeo», 12 [1966], 90).

¹⁴¹ Così anche G. CIULEI, D. 47,22,4, in «ZSS», 84 (1967), 371 ss., spec. 372.

¹⁴² Per questa resa di ναῦται (termine di dubbia genuinità: cfr. *supra*, nt. 139), cfr. SARTORI, in «Iura», 9, 103.

Per quanto attiene alla prima parte del passo (*sub* 1), ci troviamo evidentemente di fronte ad una testimonianza del lavoro di interpretazione lessicale del dettato decemvirale, che sappiamo essere stato portato avanti soprattutto dai grammatici e dai giuristi del II-I sec. a.C. (ma forse proprio già della giurisprudenza pontificale) e che Gaio mostra di seguire ancora nell'impianto della sua opera¹⁴³. Tanto la spiegazione dell'espressione *sodales* quanto il parallelismo con l'ἑταῖρεία possono pertanto essere gaiani¹⁴⁴ o di un autore precedente; ma in ogni caso non possono essere senz'altro utilizzati — come invece proponeva il Coli — per individuare il significato giuridico dei *sodales* cui si riferiva la norma decemvirale¹⁴⁵.

Né, mi sembra, può a tal fine essere utile la parte del brano relativa al rapporto tra la norma decemvirale e la legge di Solone (*sub* 3). Il problema dell'influenza della normazione soloniana sull'opera dei decemviri, o addirittura della storicità dell'ambasceria che, a tal fine, sarebbe stata inviata ad Atene (o, più genericamente, in Grecia o nella Magna Grecia) è, com'è noto, assai discusso e non può certo essere affrontato *ex professo* in questa sede¹⁴⁶. Ma è im-

¹⁴³ Per la struttura lemmatica dell'opera di Gaio, cfr. per tutti S. MORGESE, *Appunti su Gaio ad legem XII Tabularum*, in AA.VV., *Il modello di Gaio nella formazione del giurista* (Atti Torino 1978), Torino 1981, 115; O. DILIBERTO, *Considerazioni intorno al commento di Gaio alle XII tavole*, in «Index», 18 (1990), 404; ID., *Materiali per la palinogenesi delle XII tavole*, 1, Cagliari 1992, 52.

¹⁴⁴ Così ad es. CIULEI, in «ZSS», 84, 374.

¹⁴⁵ COLI, in *Scritti*, 1, 27, seguito dal BANDINI, *Corporazioni*, 44.

¹⁴⁶ Le fonti sono state raccolte da M. VOIGT, *Die XII Tafeln*, 1, Leipzig 1883, 11 ss. Sul punto, la dottrina è notoriamente divisa, e le posizioni sono estremamente variegate; mi limito a rinviare, per gli autori più antichi, da Vico in poi, a X.C.E. LELIEVRE, *Commentatio antiquaria de legum XII tabularum patria*, Lovanii 1826, 15 ss., e a V. PUNZI, *Le leggi delle XII tavole e la pretura romana*, in «AG», 24 (1880), 16 s. nt. 1 (ma cfr. anche l'analisi di G. POMA, *Tra tiranni e legislatori. Problemi storici e storiografici sull'età delle XII tavole*, Bologna 1984, 15 ss.). Alcuni autori sono contrari ad ogni influsso greco: cfr., ad esempio, G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, 2^a, Firenze 1960, 41 s.; E. TAUBLER, *Untersuchungen zur Geschichte des Decemvirats und der Zwölftafeln*, Berlin 1921, 60 s.; A. BERGER, *Tabulae duodecim*, in «RE», 4.A.2 (1932), 1919 ss.; P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, 1^a, Milano 1958 (rist. ed. Roma 1934) 125 ss.; E. VOLTERRA, *Diritto romano e diritti orientali*, Bologna 1937, 174 ss.; P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, 1^a, Milano 1939,

possibile non notare che, quand'anche vi fosse stato un influsso greco di qualche tipo sulla normazione decemvirale o sui *mores* in essa

263; V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*², Napoli 1940, 64 s.; G. CIULEI, *Die XII Tafeln und die römische Gesandtschaft nach Griechenland*, in «ZSS», 64 (1944), 350 ss.; E. RUSCHENBUSCH, *Die Zwölftafeln und die römische Gesandtschaft nach Athen*, in «Historia», 12 (1963), 250 ss.; P. SIEWERT, *Die angebliche Übernahme solonischer Gesetze in die Zwölftafeln*, in «Chiron», 8 (1978), 331 ss.; M. DUCOS, *L'influence grecque sur la loi des douze tables*, Paris 1978, *passim*. Altri sono favorevoli (pur escludendo, talora, la storicità dell'ambasceria): cfr. VOIGT, *Die XII Tafeln*, 1, 11 ss.; U. WILAMOWITZ, *Aristoteles und Athen*, 1, Berlin 1893, 65 nt. 36; ID., *Griechische Verskunst*, Berlin 1921, 31 nt. 3; ID., *Der Glaube der Hellenen*, 2², Berlin 1955, 331 nt. 1; KNIEP, *Der Rechtsgelehrte Gaius*, 122; A. PIGANIOL, *Essai sur les origines de Rome*, Paris 1917, 277 s.; Fr. ALTHEIM, *Epochen der römischen Geschichte*, 1, Frankfurt a.M. 1934, 128 s.; E. NORDEN, *Aus altrömischen Priesterbüchern*, Lund 1939, 254 ss.; Fr. SCHULZ, *Prinzipien des römischen Rechts*, München 1934 = *I principii del diritto romano*, Firenze 1946, 108; L. WENGER, *Die Quellen der römischen Rechts*, Wien 1953, 364 ss.; S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, 1, Bari 1966, 202; F. WIEACKER, *Zwölftafelprobleme*, in «RIDA», s. 3, 3 (1956), 467 ss.; ID., *Vom römischen Recht*², Stuttgart 1961, 47 ss.; ID., *Die XII Tafeln in ihren Jahrhunderten*, in AA.VV., *Les origines de la république romaine*, 330 ss.; ID., *Solon und die XII Tafeln*, in *Studi E. Volterra*, 3, Milano 1971, 757 ss.; SARTORI, in «Iura», 9, 102 s.; J. DELZ, *Der griechische Einfluß auf die Zwölftafelgesetzgebung*, in «Mus. Helv.», 23 (1963), 69 ss., spec. 83; OGILVIE, *A Commentary on Livy*, 449 s.; M. KASER, *Das römische Privatrecht*, 1², München 1971, 21; G. CRIFO, *La legge delle XII tavole. Osservazioni e problemi*, in «ANRW», 1. 2, Berlin-New York 1972, 126; S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana*, 1, Milano 1981, 280 ss. (nonché i precedenti contributi di questo medesimo a., richiamati *ibid.*, 281 nt. 31); O. BEHREND, *Die Rechtsformen des römischen Handwerks*, in H. JANKUHN - W. JANSSEN - R. SCHMIDT-WIEGAND - H. TIEFENBACH (hrsg.), *Das Handwerk in vor- und frühgeschichtlicher Zeit*, 1, Göttingen 1981, 164; E. FERENCZY, *La legge delle XII tavole e le codificazioni greche*, in *Sodalitas A. Guarino*, 4, Napoli 1984, 2001 ss.; M. BREONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari 1987, 78 ss. e 451; R. MARTINI, *XII Tavole e diritto greco*, in «Labeo», 45 (1999), 20 ss. Naturalmente, un discorso a parte dovrebbe essere fatto per le conclusioni ipercritiche (che tuttavia ammettono l'influsso greco) di E. PAIS, *Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma*, 1, Roma 1915, 147 ss. ed É. LAMBERT, *La question de l'authenticité des XII tables et les Annales Maximi*, in «RH», 26 (1902), 147 ss.; ID., *Le problème de l'origine des XII tables*, in «Rev. Gén. Dr.», (1902), 1 ss. (estr.), e spec. 14 ss.; ID., *L'histoire traditionnelle des XII tables et les critères d'authenticité des traditions en usage dans l'école de Mommsen*, in *Mélanges Ch. Appletton*, Lyon-Paris 1903, 501 ss. (su questi contributi e sulla discussione che ne è seguita, cfr. soprattutto DE FRANCISCI, *Storia*, 1², 260 nt. 1, e P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, 2⁴, Milano 1959 [rist. ed. Roma 1934], 73 ss.). Per altre indicazioni

raccolti — posto che non è da escludere in assoluto che i rapporti economici tra l'Italia centrale e l'Italia meridionale o la Grecia abbiano potuto costituire anche il veicolo di influenze culturali e giuridiche¹⁴⁷ —, tuttavia la tradizione secondo la quale le disposizioni decemvirali (o, almeno, alcune di esse) sarebbero state senz'altro tratte da leggi greche (e soloniane in particolare) è verisimilmente il frutto di speculazioni tarde, eventualmente indotte dall'individuazione di parallelismi tra le normazioni. Al riguardo, mi sembra significativo che Cicerone presenti simili accostamenti come propri, o almeno a lui coevi, e comunque assenti nell'*interpretatio* di grammatici e giuristi del II sec. a.C.¹⁴⁸: la comparazione tra leggi soloniane e decemvirali ha inizio, probabilmente, proprio negli anni in cui egli scrive¹⁴⁹, e ad un momento ancora successivo è forse da riferire la nascita dei racconti circa l'ambasceria ad Atene o la partecipazione del greco Ermodoro alla compilazione delle leggi¹⁵⁰.

bibliografiche, cfr. BERGER, in «RE», 4.A.2, 1920 s.; DE FRANCISCI, *Storia*, 1², 263 nt. 2; E. BALOGH, *Cicero and the Greek Law*, in *Scritti Beat. C. Ferrini*, 3, Milano 1948, 1 ss., spec. 11 ss.; TONDO, *Profilo*, 1, 280 ss. Per una sintesi delle principali posizioni all'interno della tradizione romanistica, cfr. W. WOŁODKIEWICZ, *Les remarques d'Accurse sur les origines grecques de la Loi des XII Tables*, in *Études H. Ankum*, 2, Amsterdam 1995, 643 ss.

¹⁴⁷ In questo senso mi sembra particolarmente equilibrata la posizione di F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 1², Napoli 1972, 304.

¹⁴⁸ Come ha rilevato il RUSCHENBUSCH, in «Historia», 12, 250 ss.: cfr. Cic. leg. 2,59 (... *translata de Solonis fere legibus*); 2,64 (... *Solonis lege sublata sunt, quam legem eisdem prope verbis nostri decemviri in decumam tabulam coniecerunt. nam de tribus reciniis et pleraque illa Solonis sunt*, rell.). In 2,59, Cicerone cita Sesto Elio Peto Cato, L. Acilio ed Elio Stilone, ma senza attribuire a loro alcun rilievo circa il rapporto tra le due legislazioni; ed anzi egli sceglie l'interpretazione del termine *lessum* proposta da Stilone perché la trova in accordo con le leggi di Solone, ma presentando il raccordo come frutto di una propria valutazione: *quod eo magis iudico verum esse, quia lex Solonis id ipsum vetat*.

¹⁴⁹ Cfr. in questo senso RUSCHENBUSCH, in «Historia», 12, 252 s.; SIEWERT, in «Chiron», 8, 332 ss.; WELWEL, in «ZSS», 110, 73. Sarei meno sicuro del RUSCHENBUSCH, in «Historia», 12, 252 s. e nt. 11, nell'attribuire la paternità dell'accostamento a Servio Sulpicio; ma di sicuro, per le ragioni appena ricordate in testo, non può in alcun modo essere accolta la proposta di OGILVIE, *A Commentary on Livy*, 449, di attribuirlo a Sesto Elio.

¹⁵⁰ Mi sembra verisimile che, come ipotizzano il TAUBLER, *Untersuchungen*, 61, e il SIEWERT, in «Chiron», 8, 338 ss., il racconto dell'ambasciata in Grecia (che

Gaio, in ogni caso, è nella fattispecie abbastanza cauto nell'affermare una simile relazione (*haec lex videtur ex lege Solonis tralata esse*)¹⁵¹, quando altrove è senz'altro più deciso¹⁵². Probabilmente egli — o la sua fonte¹⁵³ — è portato ad instaurare un rapporto tra le due disposizioni sulla base della somiglianza tra le clausole *ἐὰν μὴ ἀναγορεύσῃ δημόσια γράμματα* e *dum ne quid ex publica lege corrumpant*. Ma questa corrispondenza, che certo testimonia una parziale identità di esigenze sociali e politiche tra le due leggi, non può deporre né per una derivazione dell'una norma dall'altra¹⁵⁴, né per una identità di qualche tipo tra i *sodales* e le categorie individuate dalla legge greca. Addirittura, qualora gli accostamenti tra *sodales* ed *ἐταῖρεία* (*sub* 1) e tra norma decemvirale e legge soloniana (*sub* 3) fossero stati compiuti da autori fra loro diversi e semplicemente giustapposti da Gaio o dalla sua fonte, la corrispondenza tra le clausole non deporrebbe neanche per un rapporto storico tra le categorie elencate dalla legge greca e l'istituto dell'*ἐταῖρεία*.

L'unico modo per tentare di comprendere la norma delle XII tavole è dunque quello di interpretare la parte centrale del testo (*sub* 2) e di confrontare i dati da essa risultanti con il quadro generale delle *sodalitates* e dei *collegia* di età decemvirale.

6. — Il primo problema che si pone all'interprete è relativo al rapporto tra la terminologia utilizzata da Gaio e il dettato decemvirale. Per comprendere quale fosse il senso della disposizione nel V

Cicerone sembrerebbe non conoscere) si sia formato successivamente, e che lo stesso sia avvenuto per la storia di Ermodoro (fonti in VOIGT, *Die XII Tafeln*, 1, 11 ss.)

¹⁵¹ Rilevano questo valore del *videtur*, LIEBENAM, *Vereinswesen*, 19; CIULEI, in «ZSS», 84, 375; SARTORI, in «Iura», 9, 104; WIEACKER, in *Studi E. Volterra*, 3, 770; DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, 1, 51 nt. 31.

¹⁵² Gai. 4 *ad leg. XII tab.* D. 10,1,13 (= *tab.* 7,2): ... *quod ad exemplum quodammodo eius legis scriptum est, quam Athenis Solonem dicitur tulisse*.

¹⁵³ Che per il WIEACKER, in «RIDA», s. 3, 469 (seguito dal WELWEI, in «ZSS», 110, 74) potrebbe essere Labeone.

¹⁵⁴ Come invece sembra ritenere P. FREZZA, *Sulla tolleranza religiosa fra pagani e cristiani dal IV al V sec. d.C. nell'Oriente ellenistico*, in «SDHI», 55 (1989), 50, per il quale la clausola decemvirale sarebbe stata tratta dalle leggi di Solone.

sec. a.C. è infatti necessario identificare il più possibile il tenore originale del testo¹⁵⁵.

Rispetto ad alcune espressioni, non abbiamo elementi di riscontro. Il fatto che il termine *potestas* compaia anche altrove nel testo decemvirale¹⁵⁶ non è indizio sufficiente per ritenerlo originario¹⁵⁷ — anche se è altrettanto arbitrario il ritenerlo gaiano¹⁵⁸. Così com'è difficile pronunciarsi in merito all'espressione *lex publica*.

¹⁵⁵ Naturalmente, in questa direzione lo stesso concetto di 'originale' è discutibile, perché già in età repubblicana si era formata una pluralità di tradizioni differenti del testo decemvirale. E, in ogni caso, le stesse citazioni letterali delle XII tavole sono sempre il frutto di rielaborazioni successive, realizzate anche in più fasi (cfr., ad es., quanto rilevato dal DILIBERTO, *Materiali*, 1, 97 ss., a proposito di *tab.* 5, 3). Ma l'analisi dei frammenti pervenutici mostra un certo conservatorismo nella tradizione del testo (soprattutto nelle strutture sintattiche: cfr. per tutti G. DEVOTO, *Storia della lingua di Roma*², Bologna 1944, 72 s.; F. STOLZ - A. DEBRUNNER - W.P. SCHMID, *Geschichte der lateinische Sprache*⁴, Berlin 1966 = *Storia della lingua latina*⁴, Bologna 1993, 59 s.; A. MEILLET, *Esquisse d'une histoire de la langue latine*⁷, Paris 1966, 118 s.; in sostanza, anche per il testo decemvirale può affermarsi quanto rilevato da S. TONDO, *Leges regiae*, Firenze 1973, *passim*, spec. 56 ss., 64 s., rispetto alle *leges regiae*; cfr. anche, sulla struttura ritmica del testo decemvirale, finalizzata ad una migliore memorizzazione, ID., *Profilo*, 1, 278 ss.). E, allora — pur senza giungere addirittura a ricostruire il testo della norma (il VOIGT, *Die Zwölf Tafeln*, 1, 728, seguito da A. ZOCCO-ROSA, *Il commento di Gaio alla legge delle XII tavole*, in «RISG», 5 [1888], 210, e dal DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, 1, 42, proponeva: *sodalibus potestas esto, pacionem, quam volent, sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant*; altre ricostruzioni richiamate in F.K. NEUBECKER, *Vereine ohne Rechtsfähigkeit*. 1. *Grundbegriffe und geschichtlicher Überblick*, Leipzig 1908, 64 e nt. 2) — ha tuttora senso una distinzione tra l'ipotesi in cui Gaio abbia completamente reinterpretato il precetto decemvirale, e quella in cui egli abbia riportato la norma in forma indiretta, ma conservando il senso e la terminologia della sua fonte.

¹⁵⁶ Cfr. *tab.* 4,2; 5,7a (citazioni letterali).

¹⁵⁷ Il termine è decemvirale per VOIGT, *Die XII Tafeln*, 1, 728; 2, 746 e 750 ss.; ma cfr. anche ZOCCO-ROSA, in «RISG», 5, 210; DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, 1, 42; G.G. ARCHI, *Ait praetor: 'pacta conventa servabo'*. *Studio sulla genesi e sulla funzione della clausola nell'Edictum perpetuum* (1980), in *Scritti di diritto romano*, 1, Milano 1981, 516.

¹⁵⁸ Come propone M. H. CRAWFORD (ed.), *Roman Statutes*, 2, London 1996, 695, per il quale l'espressione *potestatem facere* sarebbe stata utilizzata da Gaio al fine di indicare che il permesso di porre in essere *pactiones* era, nel testo decemvirale, soltanto «a very indirect consequence of a rule of the Twelve Tables».

Altri termini, invece, forniscono qualche dato in più, testimoniando una certa aderenza di Gaio alla sua fonte (ed eventualmente di questa al testo originario). Ad esempio, potrebbe essere significativo l'uso sicuramente arcaico del verbo *corrumpere*, che nel passo è ancora legato al significato etimologico di *cum-rumpere* ('far venir meno insieme'), e che non si ritroverà nelle successive utilizzazioni del verbo¹⁵⁹. Allo stesso modo, potrebbe ritenersi tratta dal testo decemvirale¹⁶⁰ l'inusuale espressione *pactionem ferre* — un *hapax legomenon*, nelle fonti giuridiche e letterarie¹⁶¹ —, al pari di altri riferimenti al *pacisci* contenuti nelle XII tavole¹⁶². Infine, è certo che nella disposizione originaria fosse presente il termine *sodales* (anche se non compare nella porzione di testo *sub* 2): non tanto perché il suo uso è dimostrato, per il VI-V sec., dall'epigrafe di Satrico, quanto perché in caso contrario non si giustificerebbe il lavoro di *interpretatio* testimoniato *sub* 1).

Insomma, parrebbe che la citazione gaiana (pur se non 'letterale') della norma delle XII tavole possa costituire la base interpretativa sulla quale ricostruire il senso originario della norma.

Mi sembra che, in questa direzione, i problemi fondamentali posti dal passo siano tre.

a) Innanzitutto, l'identificazione dei *sodales*. È noto che l'espressione non indica unicamente i membri di una *sodalitas*, ma

¹⁵⁹ Cfr. in questo senso COHN, *Vereinsrecht*, 33 nt. 47; KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, 2², 65; DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, 1, 44 e nt. 9.

¹⁶⁰ Per alcuni studiosi (cfr. Fr. STURM, *Il pactum e le sue molteplici applicazioni*, in AA.VV., *Contractus e pactum. Tipicità e libertà negoziale nell'esperienza tardo-repubblicana* [Atti Copanello 1988], Napoli 1990, 154 s.), il termine *pactio* sarebbe stato assente nella norma, e sarebbe stato aggiunto da Gaio in sostituzione dell'originale '*lex*', al fine di evitare una ripetizione: la stessa opposizione con la *lex publica* sarebbe concettualmente e terminologicamente legata all'epoca classica (così CRAWFORD [ed.], *Roman Statutes*, 2, 695; per il valore classico dell'opposizione, l'a. cita M. KASER, '*Ius publicum*' und '*ius privatum*', in «ZSS», 103 [1986], 75 ss., dove tuttavia il Kaser non pare dubitare dell'antichità della terminologia: cfr. *ibid.*, 79 s.).

¹⁶¹ ARCHI, in *Scritti*, 1, 515.

¹⁶² Cfr. *tab.* 1,6-7; 3,5; 8,2 e i rilievi di COHN, *Vereinsrecht*, 33 nt. 47; DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, 1, 43 e nt. 7.

può essere utilizzata per ogni genere di associazione¹⁶³: quand'anche il termine *collegium* nel passo fosse spurio¹⁶⁴, comunque la definizione *sub* 1) non sarebbe errata¹⁶⁵.

Ora, quali associazioni esistevano nella Roma del V sec. a.C.? Innanzitutto, associazioni religiose come i *Luperci*, i *sodales Titii*, i *Salii*, i *fratres Arvales*; né è da escludere che esistessero anche altre associazioni private di culto. In secondo luogo, le associazioni professionali, che rimontano con ogni probabilità all'età regia — e più precisamente all'epoca etrusca — come mostrano le testimonianze letterarie e i dati archeologici¹⁶⁶. Infine, secondo quanto abbiamo visto nelle pagine precedenti, le 'Gefolgschaften'.

La dottrina dominante riconosce nei *sodales* della disposizione decemvirale i membri delle associazioni religiose o delle associazioni professionali¹⁶⁷. A me sembra, invece, che la formulazione generale

¹⁶³ Cfr. LIEBENAM, *Vereinswesen*, 184; E. KORNEMANN, *Collegium*, in «RE», 4 (1900), 381; COLI, in *Scritti*, 1, 8; DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, 1, 11 e 54. Afferma il contrario, ma senza argomentarlo, A. MAGDELAIN, *La loi à Rome. Histoire d'un concept*, Paris 1978, 46.

¹⁶⁴ Cfr. *supra*, nt. 140.

¹⁶⁵ Per una critica ai dubbi di L. MITTEIS, *Römisches Privatrecht*, 1, Leipzig 1908, 394 nt. 14 circa il rapporto tra *sodalis* e *collegium*, cfr. KNIEP, *Der Rechtsgelehrte Gaius*, 116.

¹⁶⁶ Flor. 1,6,3, attribuisce a Servio Tullio la creazione dei *collegia*; meno convincente appare la notizia di Plut. *Numa*, 17,3 e Plin. *nat. hist.* 34,1 e 35,159, i quali l'attribuiscono a Numa Pompilio: cfr. sul punto, per tutti, l'ampio esame compiuto dal DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, 1,36 ss., cui adde C. AMPOLO, *Periodo IV B (640/30-580 a.C.)*, in «Dial. Arch.», n.s. 2 (1980), 176 ss.; E. GABBA, *The 'Collegia' of Numa: problems of method and political ideas*, in «JRS», 74 (1984), 81 ss.; G. COLONNA, *La produzione artigianale*, in AA.VV., *Storia di Roma*, 1, 309 s. Di recente, l'attendibilità della notizia di Floro è stata però posta in discussione da A. STORCHI MARINO, *Censo e artigiani: i collegia di Floro*, in *L'incidenza dell'antico. Studi E. Lepore*, 3, Napoli 1996, 587 (cfr. anche EAD., *La tradizione plutarchea sui collegia opificum di Numa*, in «AIIS», 3 [1971-72], 1 ss.; EAD., *Le notizie pliniane sui collegia opificum di età arcaica*, in «AFLN», 16 [1975], 19 ss.).

¹⁶⁷ Cfr. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, 2², 65 (religiose e professionali); LIEBENAM, *Vereinswesen*, 19 (religiose e professionali); LENEL in «ZSS», 26, 512 ss. (solo religiose); F. BAUDRY, *Collegium*, in Ch. DAREMBERG - E. SAGLIO, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, 1. 2, Paris 1887, 1292 (solo professionali); DE FRANCISCI, *Storia*, 1², 281 s. nt. 5 (solo religiose); BONFANTE, *Storia*, 2⁴, 90 (solo

della norma impedisca di escludere *a priori* i membri di alcuna associazione¹⁶⁸. Non solo, ma a mio avviso il quadro generale delle forme di associazione attestate nel V sec. a.C. induce a ritenere che il precetto si riferisse in primo luogo proprio alle 'Gefolgschaften' (cfr. *infra*, § 7)¹⁶⁹.

b) Il secondo problema riguarda il significato, nel testo, dell'espressione *pactio*. Le tesi espresse dalla dottrina possono essere ricondotte a due filoni.

Da un lato quanti, sulla scia del Manenti, ritengono che nel testo il termine abbia il senso di 'vincolo' (per alcuni irrilevante sul piano privatistico¹⁷⁰ e per altri provvisto, viceversa, di più intenso valore

religiose); CIULEI, in «ZSS», 84, 372 ss. (solo religiose); DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, 1, 54 (religiose e professionali); BEHREND, in *Das Handwerk in vor- und frühgeschichtlicher Zeit*, 1, 164 (solo professionali).

¹⁶⁸ La portata generale della norma era stata notata già dal MOMMSEN, *De collegiis et sodaliciis*, 35 s. Cfr. anche KORNEMANN, in «RE», 4, 381; SCHNORR VON CAROLSFELD, *Geschichte der juristischen Person*, 259 s. nt. 9; WELWEI, in «ZSS», 110, 74.

¹⁶⁹ In questo senso, l'autore che più si è avvicinato alla soluzione è a mio avviso il COLI, in *Scritti*, 1, 27, il quale tuttavia pensava ad una derivazione della norma decemvirale dalle leggi soloniche (cfr. 27 s. nt. 10) e individuava i *sodales* nei membri di associazioni religiose e conviviali nelle quali il ruolo politico è secondario (*ibid.*, 33), non affrontando il problema nell'ambito del tema più generale delle 'Gefolgschaften'. Invece, una interpretazione della norma come diretta alle sodalità (religiose e) personali è in AMPOLO, in *Storia di Roma*, 1, 238, anche se come mero accenno e completamente al di fuori del contesto della lotta patrizio-plebea (su cui, invece, cfr. *infra*, § 7). Il WELWEI, in «ZSS», 110, 75, ritiene che le 'Gefolgschaften' arcaiche abbiano trovato una sorta di base giuridica nella disposizione decemvirale (che si sarebbe riferita ad associazioni di ogni tipo); ma questa prospettiva — che appare dipendere dalle posizioni che vedono nella disposizione decemvirale una sorta di norma fondatrice delle associazioni (cfr. *infra*, sub b), secondo una logica 'positivista' che non è richiesta dalla natura del *ius* arcaico — non tiene conto della sicura preesistenza del fenomeno.

¹⁷⁰ C. MANENTI, *Contributo critico alla teoria generale dei pacta*, in «Studi senesi», 7 (1890), 155 ss. L'ipotesi dello studioso muoveva dalla necessità di distinguere la *pactio* costitutiva di *sodalitas*, dalla semplice regolamentazione della stessa: il 'vincolo' avrebbe stretto tra di loro i *sodales*, ma non sarebbe stato in grado di creare la *sodalitas*. Tuttavia questa prospettiva, che muove dal presupposto formalistico che solo la *lex collegii* sia strumento di diritto privato, e non anche il *mos* (cfr. *ibid.*, 159), e che le *sodalitates* in quanto tali non sarebbero entità

cogente¹⁷¹). In questo caso l'espressione *pactionem ferre* — che, come rilevava giustamente l'Archi, deve essere considerata unitariamente¹⁷² — potrebbe essere intesa nel senso di 'porsi (reciprocamente) un vincolo'¹⁷³.

Dall'altro coloro i quali, in accordo con le osservazioni a suo tempo formulate dal Ferrini, propendono per un'interpretazione del vocabolo nel senso di 'accordo'¹⁷⁴. In questa ipotesi mi sembra che, sul modello della più consueta espressione *legem ferre*, potremmo rendere *pactionem ferre* con 'proporre un accordo'.

Personalmente, fra le due soluzioni, propenderei per la seconda¹⁷⁵. E ciò, sia perché l'ipotesi dell'accordo si lega meglio al valore semantico del verbo *cum-rumpere*. Sia perché le teorie che leggono *pactio* come 'vincolo' sono eccessivamente condizionate dall'idea di un originario valore del *pacisci* come rinuncia ad un diritto o ad un'azione — ossia dalla teoria, che in sé non intendo criticare, del Manenti¹⁷⁶ — che tuttavia, nel caso specifico, è inutilizzabile. Non è un caso che persino gli autori della corrente che ho citato per prima non riescano

giuridiche, ma solo enti di fatto costituiti da soggetti legati da rapporti di ufficio (*sodalitates* sacerdotali; cfr. *ibid.*, 158), non può essere accolta. Non mi pronuncio, invece, sulla teoria generale del Manenti sui *pacta*, che non può essere qui discussa (fra le reazioni più vicine nel tempo all'a. cfr. per tutti, in senso critico, C. FERRINI, *Sulla teoria generale dei 'pacta'* [1892], in *Opere*, 3, Milano 1929, 243 ss.; in senso adesivo, P. BONFANTE, *Sui 'contractus' e sui 'pacta'* [1920], in *Scritti giuridici varii*, 3, Milano-Napoli-Roma 1921, 137 s.).

¹⁷¹ ARCHI, in *Scritti*, 1, 514 ss.; STURM, in *Contractus e pactum*, 151 e nt. 3.

¹⁷² ARCHI, in *Scritti*, 1, 515 (ma cfr. anche KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, 2², 65).

¹⁷³ Come mi sembra proponga l'ARCHI, in *Scritti*, 1, 515 s.

¹⁷⁴ FERRINI, in *Opere*, 3, 245 s.; cfr. anche J.M. ALBURQUERQUE, *Historia del 'pactum' antes del 'edictum': 'pactum' como acto de paz en las XII tablas*, in *Estudios J. Iglesias*, 3, Madrid 1988, 1115 s.; F. GALLO, *Synallagma e conventio nel contratto*, 1, Torino 1992, 40 s.

¹⁷⁵ Anche se della prima mi sembra utile conservare la sfumatura di vincolatività: *pactionem sibi ferre* potrebbe anche essere reso nel senso di 'porre su di sé ('sopportare') una deliberazione comune giuridicamente rilevante'.

¹⁷⁶ Accoglie questa posizione anche A. BURDESE, *Patto (diritto romano)*, in «NNDI», 12, Torino 1965, 708 s., mentre è critico G. MELILLO, *Patti (storia)*, in «Enc. Dir.», 32, Milano 1982, 480. Ma nessuno dei due autori si occupa della nostra norma.

ad interpretare il *pactionem ferre* in questo senso, e si limitino a stemperare il valore dell'accordo in un generico atto dispositivo di autonomia¹⁷⁷, in un atto giuridicamente non vincolante¹⁷⁸, oppure ad escludere del tutto il ricorrere del termine nel testo originale¹⁷⁹.

Quale poi dovesse essere il contenuto della *pactio* credo non sia né possibile né necessario determinare. La dottrina ha molto discusso rispetto all'ammissibilità o meno di un suo valore 'costitutivo', e la maggioranza degli studiosi ha concluso per la soluzione negativa: poiché a Roma, anche prima delle XII tavole, sono sempre esistite associazioni, non avrebbe senso una norma che consenta di crearne; si tratterebbe piuttosto di una disposizione che concede ai *sodales* (di associazioni già esistenti) di autoregolamentarsi¹⁸⁰. Ma, a mio modo di vedere, simili distinzioni derivano unicamente dall'errato presupposto che la norma decemvirale attribuisca un alcunché di nuovo ai membri delle associazioni — libertà di associazione o di autoregolamentazione¹⁸¹. Io credo, invece, che essa — pur nella logica di una 'recezione' del *ius* tradizionale all'interno della *lex* decemvirale, che è in qualche modo una 'novazione' dell'antico *mos* (e in questo senso interpreterei il [*potestatem*] *facere* gaiano) — avesse come scopo la limitazione di un'autonomia preesistente. Se infatti è senz'altro vero che esistevano associazioni anche prima delle XII tavole, mi sembra difficilmente sostenibile che esse potessero costituirsi ma non regolamentarsi. Una regolamentazione, per quanto fondamentalmente consuetudinaria, era necessaria non solo nelle associazioni

¹⁷⁷ ARCHI, in *Scritti*, 1, 515 s.

¹⁷⁸ MANENTI, in «Studi senesi», 7, 155 ss.

¹⁷⁹ STURM, in *Contractus e pactum*, 154 s.

¹⁸⁰ Cfr. MANENTI, in «Studi senesi», 7, 159; LENEL, in «ZSS», 26, 513; MITTEIS, *Römisches Privatrecht*, 1, 395. Nella medesima direzione si muove sostanzialmente O. VON GIERKE, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, 3, Berlin 1881, 85 nt. 181. *Contra*, SCHNORR VON CAROLSFELD, *Geschichte der juristischen Person*, 259 s. In posizione dubitativa, MAGDELAIN, *La loi à Rome*, 46. Il BEHREND, in *Das Handwerk in vor- und frühgeschichtlicher Zeit*, 1, 164, ha ipotizzato che il contenuto del *pactionem ferre* (nelle intenzioni dei decemviri o nell'*interpretatio* successiva) fosse il diritto di affiliare nuovi componenti

¹⁸¹ Cfr. ad es., fra gli autori più recenti, TONDO, *Profilo*, 1, 280 (la norma avrebbe accordato «pienezza d'autonomia») e DILIBERTO, in «Index», 18, 417 s.; *Id.*, *Materiali*, 1, 113 e 117 («liceità, libertà di associazione»).

religiose, ma anche in quelle professionali e persino nella 'Gefolgschaft': ne abbiamo esempi in altri àmbiti culturali¹⁸², ma è facile immaginare che anche a Roma — così come doveva avvenire all'atto della costituzione del rapporto di clientela — la prestazione di *fides* tra *sodales* comportasse di per sé l'adesione ad una serie di precetti, codificati dalla tradizione o adottati *ex novo*, vincolanti per le parti.

E qui veniamo al punto, a mio avviso, fondamentale. L'utilizzazione del termine *pactio* nel testo decemvirale consente di rileggere in modo nuovo l'uso, frequente nelle fonti letterarie ed epigrafiche, di appellativi denotanti la 'fedeltà' del *sodalis* — basti ricordare, per tutti, il Mastarna *sodalis fidelissimus* di Celio Vibenna. Il rapporto di *sodalitas* si fonda su una *pactio*, ossia su una prestazione di *fides* che non è un vincolo solo etico o religioso, 'giuridicizzato' dalla previsione decemvirale — come talora, anche rispetto al passo qui esaminato, si afferma¹⁸³ — ma costituisce di per sé un legame giuridico(-religioso) verisimilmente assunto, come di consueto, attraverso giuramento¹⁸⁴. In realtà la *pactio* stretta tra i *sodales*, come ogni atto di *fides*, ha valore normativo¹⁸⁵, cosicché è del tutto inutile

¹⁸² Cfr. ad es., rispetto al fenomeno germanico, SCOVAZZI, *Le origini*, 218 ss.

¹⁸³ Ad esempio, per C. A. MASCHI, *La categoria dei contratti reali*, Milano 1973, 121 ss., «in generale, e basti qualche accenno, il *pactum* rimane quale accordo vincolante fra le parti non più unicamente perché fondato sulla *fides* e sulla sacralità della promessa, ma specialmente quando riconosciuto da qualche *lex publica*. In questa accezione troviamo il *pactum* nelle XII tavole»; «in generale si può dire che la legislazione lascia libero campo (si potrebbe quasi dire si disinteressa) ai *pacta* privati giacché essi trovano sanzione nella *fides* e nella religione». Ancora più in là si spingeva il BANDINI, *Corporazioni*, 19 ss., per il quale le *sodalitates* non avrebbero mai assunto una veste giuridica, ma sarebbero rimaste sempre associazioni di fatto, semplici relazioni di amicizia (parlava delle associazioni delle XII tavole come «Tatsache» anche il NEUBECKER, *Vereine ohne Rechtsfähigkeit*, I, 68, ma per l'assenza di soggettività giuridica: «der Staat erkennt nicht den Verein als Träger von Rechten und Pflichten und nicht als prozeßfähig an»).

¹⁸⁴ Cfr. in questo senso anche VOIGT, *Die XII Tafeln*, 2, 746; BANDINI, *Corporazioni*, 25 (non so quanto possa essere riferito ad una *sodalitas* il giuramento riportato in Diod. 37,11, richiamato da quest'ultimo a.). Sul rapporto tra *fides* e giuramento, cfr. FIORI, *Homo sacer*, 148 ss., spec. 153 ss.

¹⁸⁵ Su questo valore della *fides* cfr. D. NÖRR, *Aspekte des römischen Völkerrechts. Die Bronzetafel von Alcántara*, München 1989, 150; ID., *Die Fides im römischen Völkerrecht*, Heidelberg 1991, 4; FIORI, *Homo sacer*, 152 s.

la distinzione proposta in dottrina tra *pactio* 'costitutiva' o 'regolativa'. Quel che deve essere sottolineato è piuttosto il valore della *fides* e del giuramento come strumenti attraverso i quali, particolarmente alle origini, i membri della società gentilizia potevano costituire forme di aggregazione tendenzialmente esterne alle *gentes*, che evidentemente avevano bisogno di un fondamento giuridico 'altro' rispetto ai rapporti codificati dalla natura¹⁸⁶; come l'*in fidem se dedere* del *cliens*, ma ad un livello socialmente più elevato e maggiormente paritario¹⁸⁷, la *pactio* dei *sodales* è lo strumento giuridico attraverso il quale i membri dell'associazione si uniscono e regolano i propri rapporti¹⁸⁸.

c) Il terzo problema concerne il valore da attribuire all'espressione *lex publica*. Alcuni studiosi l'hanno interpretata nel senso generale di «diritto del popolo romano»¹⁸⁹, «ordine legale costituito»¹⁹⁰, *ius publicum*¹⁹¹, «öffentliche Ordnung»¹⁹², «leg-

¹⁸⁶ Cfr. ancora FIORI, *Homo sacer*, 153.

¹⁸⁷ Maggiormente, ma non del tutto paritario. Anche questo, come tutti i vincoli basati sulla *fides* (cfr. FIORI, *Homo sacer*, 161 ss.), si struttura gerarchicamente: lo dimostrano non solo le testimonianze raccolte nei paragrafi precedenti, ma anche un passo di Cicerone in cui si precisa che, secondo il *mos maiorum*, il *sodalis* deve essere tenuto in *liberorum loco* (Cic. *de orat.* 2,49: *pro meo sodali qui mihi in liberorum loco more maiorum esse deberet*).

¹⁸⁸ Mi sembra che a questo punto sfumi anche — almeno sotto un profilo giuridico, e limitatamente alla realtà romana — la distinzione, evidenziata soprattutto dal BREMMER, in «ZPE», 47, 135 s., tra *coniuratio* e *sodalitas*: la prima intesa come occasionale 'Heeresgefolgschaft', limitata ad un'azione di guerra o di razzia (ma, potremmo aggiungere, anche di natura politica), la seconda come permanente 'Hausgefolgschaft'. In entrambi i casi, a me pare, dobbiamo ipotizzare l'intervento di un giuramento e di una prestazione di *fides*, e la distinzione doveva rilevare solo in termini di diverso contenuto della *pactio*. Non a caso, anche fra *sodales* potevano nascere — ed anzi era normale che nascessero — delle *coniurationes* (cfr. *infra*); anche se, naturalmente, non ogni *coniuratio* reca con sé un rapporto di *sodalitas*. Sul 'Gefolgschaftseid' in ambito germanico, cfr. per tutti SCOVAZZI, *Le origini*, 219 s., e, in ambito romano e greco, K. LATTE, *Zwei Exkurse zum römischen Staatsrechts*. 1. *Lex curiata und coniuratio* (1936), in *Kleine Schriften*, München 1968, 341 ss., spec. 345 ss.

¹⁸⁹ FERRINI, in *Opere*, 3, 246 nt. 1 (ma, per i decemviri, le stesse XII tavole).

¹⁹⁰ MASCHI, *La categoria dei contratti reali*, 122.

¹⁹¹ KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, 2^a, 65. Posto il rinvio all'articolo del KASER, in «ZSS», 103, 75 ss. (su cui tuttavia cfr. *supra*, nt. 160), sembra debba essere questa anche l'interpretazione di CRAWFORD (ed.), *Roman Statutes*, 2, 695.

¹⁹² CIULEI, in «ZSS», 84, 374.

ge dello Stato»¹⁹³ o, restrittivamente, come un rinvio alle stesse XII tavole¹⁹⁴.

A me pare che si debba distinguere, con il de Robertis¹⁹⁵, tra il valore che la norma aveva assunto per Gaio e il senso originario dell'espressione. È possibile che, per il giurista classico, l'espressione potesse essere interpretata anche, in generale, come *ius publicum*¹⁹⁶, e in tal senso potrebbe deporre anche il richiamo ai δημόσια γράμματα. Ma è inaccettabile che una simile, tecnica locuzione, nel V sec. a.C. potesse già avere un tale valore generale. In quest'epoca, agli albori della storia della legge comiziale, l'espressione *lex publica* non poteva non avere il senso proprio di *lex* votata dal *populus*, ossia legge comiziale¹⁹⁷. Né mi sembra vi siano ragioni di alcun genere per affermare che essa dovesse limitarsi ad indicare le sole XII tavole: anzi, se consideriamo la mancanza di esaustività del codice decemvirale, una simile ipotesi porterebbe alla conclusione — quantomeno anomala — che fossero del tutto lecite le *pactiones* contrarie a deliberazioni del popolo, purché non fossero in contrasto con i precti decemvirali.

Mi sembra, insomma, di poter concludere che la norma decemvirale consentiva ai *sodales* di porre in essere fra di loro gli accordi che volessero, fintantoché non si ponessero in contrasto con le leggi votate dal popolo nei comizi¹⁹⁸.

7. — Ricostruire il tenore della legge non può tuttavia essere sufficiente. Dobbiamo interrogarci, confrontando i risultati raggiunti nell'esegesi del passo con le risultanze delle fonti letterarie ed epi-

¹⁹³ VOIGT, *Die XII Tafeln*, 2, 746; KNIEP, *Der Rechtsgelehrte Gaius*, 121; DE FRANCISCI, *Storia*, 1², 281 s. nt. 5 (che propone come alternativa «legge sacrale»).

¹⁹⁴ COHN, *Vereinsrecht*, 33 nt. 47; FERRINI, in *Opere*, 3, 246 nt. 1.

¹⁹⁵ DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, 1, 44 nt. 8.

¹⁹⁶ Così anche DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, 1, 44 nt. 8.

¹⁹⁷ DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, 1, 44 nt. 8.

¹⁹⁸ Norma, questa, che credo possa essere considerata la più antica limitazione della potestà di associazione a noi nota in ambito romano: la notizia di Dion. Hal. 4,43,2, di una proibizione, da parte di Tarquinio il Superbo, delle riunioni tenute da *pagi*, *curiae* e *vici*, non si riferisce, evidentemente, alle associazioni propriamente dette (cfr. anche COLI, in *Scritti*, 1, 44).

grafiche (§ 5), sulle motivazioni economico-sociali, politiche e giuridiche di una simile norma.

Come abbiamo detto sopra (§ 6.a), la dottrina tende a riconoscere nei *sodales* della norma decemvirale soprattutto i membri di associazioni religiose o professionali. Naturalmente, la formulazione ampia della norma — che parla genericamente di *sodales* — non esclude in astratto questa eventualità. Ma mi pare che, in concreto, le possibilità di contrasto tra le *pactiones* di una *sodalitas* religiosa o di un *collegium* professionale e le leggi comiziali fossero, almeno nel V sec. a.C., molto ridotte.

Rispetto alle confraternite religiose, dobbiamo ricordare di trovarci in un'epoca in cui i culti romani non hanno ancora subito un notevole influsso esterno — salvo quello etrusco, che comunque è stato fortemente 'istituzionalizzato' dagli stessi monarchi —, cosicché casi come quelli che hanno provocato il senatoconsulto *de Bacchanalibus* del 186 a.C. dovevano essere molto rari, se non assenti del tutto. La stessa carica 'caotica' di culti come quelli officiati dai Luperci rientra nella logica (pur sempre 'istituzionale') del controllo del 'disordine', ritualizzato e circoscritto proprio in funzione dell' 'ordine' giuridico-religioso.

D'altro canto, ancor meno persuasiva è l'ipotesi di un possibile contrasto tra la *lex publica* e gli statuti dei collegi professionali. Quando una repressione di questi ultimi avrà davvero inizio, alla fine della repubblica, sarà motivata essenzialmente dal fatto che la loro crescita era divenuta incontrollata e talora strumentale alla nascita di fazioni politiche, e che le feste celebrate da queste associazioni si erano trasformate in occasioni di disordini. Tant'è che il senatoconsulto del 64 a.C., che colpì indifferentemente tutti i collegi, fu presto abolito dalla *lex Clodia de collegiis* (58 a.C.), e sostituito da un nuovo senatoconsulto (56 a.C.) e dalla *lex Licinia de sodaliciis* (55 a.C.), che vietava solo le associazioni con fini sediziosi¹⁹⁹. Ma dalle fonti in nostro possesso non risulta una situazione analoga nel V sec. a.C. Naturalmente, potremmo ipotizzare che, anche in que-

¹⁹⁹ Su questi sviluppi mi limito a rinviare a DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, 83 ss., 109 ss., 113 ss., 129 ss.

st'epoca, le riunioni delle associazioni professionali offerissero l'occasione per la nascita di iniziative politiche da parte della plebe. Ma occorre tener presente che, per lo più, la politica plebea non è stata gestita dagli strati più poveri della popolazione, bensì da quella parte più abbiente della plebe dalla quale è uscita la maggioranza dei 'leaders' di classe²⁰⁰; e che questi ultimi, i *principes plebis*, appaiono organizzarsi — come abbiamo visto — non in confraternite professionali, ma secondo schemi simili a quelli propri dell'aristocrazia, quali le clientele e le *sodalitates*.

Insomma, pur senza escludere in assoluto altri scopi della norma, mi sembra di poter sostenere che essa si doveva rivolgere essenzialmente alle 'Gefolgschaften', che nel corso del V secolo erano divenute uno degli strumenti di lotta più efficaci negli scontri tra patrizi e plebei. Non solo, ma nonostante la documentata presenza del fenomeno anche presso i plebei, credo si possa ritenere che oggetto precipuo della norma fossero le *sodalitates* patrizie²⁰¹; che il precetto, cioè, fosse — come per altre norme decemvirali è noto e riconosciuto — un risultato delle rivendicazioni della plebe. Ciò per due motivi.

Innanzitutto perché, come si è detto, la 'Gefolgschaft' è fenomeno che ha origine nell'organizzazione gentilizia e che, almeno in età arcaica, appare ancora fortemente legato alla cultura patrizia. Come si è detto, la sua presenza presso la plebe sembra essere dovuta più che altro ad una tendenza all'imitazione, comunque circoscritta agli strati più alti della *plebs*.

In secondo luogo — e soprattutto — perché nella norma ciò che si intende tutelare dalle *pactiones* delle associazioni è la *lex publica*. Se si ritiene che questa espressione sia davvero originaria — come la dottrina più avvertita è incline a pensare — io credo che essa non possa essere letta se non nel contesto della situazione poli-

²⁰⁰ Cfr. in particolare SERRAO, in *Legge e società*, 1, 118 s.

²⁰¹ Il WELWEI, in «ZSS», 110, 74, partendo dall'erroneo presupposto che la norma abbia 'fondato' le *sodalitates* (cfr. *supra*, nt. 169), afferma che essa non doveva prevedere alcuna «Privilegierung» per i *sodales* patrizi; ma l'a. non si avvede del valore limitativo della norma, che certo non poteva comportare un privilegio per i suoi destinatari.

tica della metà del V sec. a.C., e cioè all'interno di quella lotta di rivendicazione della centralità del *populus* — e di tendenziale identificazione della plebe con esso — che ha caratterizzato la politica plebea di quegli anni²⁰².

Collocherei, insomma, la norma sui *sodales* accanto a precetti decemvirali di carattere costituzionale come quello della parificazione della *lex al ius*²⁰³, o di carattere penale come quello *de capite civis nisi per maximum comitiatum ne ferunto*²⁰⁴. Rispetto all'una, la nor-

²⁰² Collocava la norma nel contesto della lotta plebea anche il NEUBECKER, *Vereine ohne Rechtsfähigkeit*, 1, 65, il quale tuttavia riteneva che essa si riferisse alle associazioni plebee, alle quali si consentiva di esistere purché non in contrasto con la *lex publica*. L'a. fonda la sua ipotesi unicamente su dati desunti dal contesto storico generale (cfr. *ibid.*, 65 s. nt. 4, in cui si richiama Th. MOMMSEN, *Die patricischen und die plebejischen Sonderrechte in den Bürger- und den Rathversammlungen*, in *Römische Forschungen*, 1, Berlin 1864, 179; ma su un tale rinvio cfr. *infra*, in questa stessa nota), riconoscendo onestamente che per la sua ricostruzione «spricht kein direktes Zeugnis»; ma a me sembra che la teoria non possa essere accolta per almeno due motivi. Innanzitutto, essa non tiene conto dell'esistenza di associazioni coinvolte nella lotta politica — le 'Gefolgschaften' di cui stiamo parlando — tanto presso i plebei quanto (e soprattutto) presso i patrizi. In secondo luogo, essa non si accorda con le ricostruzioni più attuali e — almeno a mio avviso — più affidabili del valore politico della *lex publica* alla metà del V sec. a.C.: l'a. interpreta la legge comiziale come uno strumento di 'ordine' patrizio, quando invece essa va collocata all'interno del generale processo di affermazione della volontà popolare, così come rivendicata dalla plebe (cfr., in questo senso, F. SERRAO, *La legge* [1963], in *Classi partiti e legge nella repubblica romana*, Pisa 1974, 26 ss.). Se si inseriscono in questa diversa prospettiva le limitazioni, poste alla *potestas* dei *sodales*, di *pactionem sibi ferre*, si è piuttosto indotti a credere che l'esigenza di vincolare le *sodalitates* al rispetto della *lex publica* fosse avvertita soprattutto dalla plebe; o, al massimo, rappresenti una sorta di compromesso tra le fazioni in lotta al fine di evitare disordini dall'una e dall'altra parte. (Peraltro, è bene rilevare che l'interpretazione del Neubecker si accorda solo in parte con quanto affermato dal Mommsen: quest'ultimo, infatti, sosteneva semplicemente che la *plebs* costituiva alle origini qualcosa di simile ad un collegio, e che la *potestas* normativa dei collegi era riconosciuta anche dalle XII tavole; ma non giungeva a creare un rapporto genetico tra la lotta plebea e la norma decemvirale).

²⁰³ Cfr. *tab. 12,5* (= Liv. 7,17,12: *ut quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset*) nell'interpretazione del SERRAO, *Classi partiti e legge*, 32; ID., *Ius e lex nella dialettica costituzionale della prima repubblica. Nuove riflessioni su un vecchio problema*, in «Studi F. Gallo», Napoli 1997, 299 ss.

²⁰⁴ Cfr. *tab. 9,1* (= Cic. *leg.* 3,11).

ma qui discussa affronta il problema del rapporto tra *mores* — di cui è espressione la *potestas* di *pactiones ferre* — e deliberazioni del *populus*, risolvendolo a tutto vantaggio delle seconde. Rispetto all'altra, essa appare essere il frutto della preoccupazione di privilegiare il comizio centuriato, il *comitiatus maximus*²⁰⁵, nella composizione dei contrasti tra le classi²⁰⁶. In questo senso, potrebbe anche pensarsi che la norma sui *sodales* mirasse a reprimere pure le *sodalitates* ever-sive plebee — il che non è impossibile. Ma che questa valenza del precetto fosse sostanzialmente residuale, si comprende pienamente allorché si nota che di lì a poco sarebbe stato stabilito il principio per cui *ut quod tributim plebes iussisset populum teneret*²⁰⁷: in realtà, alla metà del V sec. a.C., la *lex publica* è, ideologicamente, innanzitutto espressione della volontà plebea; è legge sostanzialmente, e non solo formalmente, popolare²⁰⁸.

In conclusione, insieme alla norma sulla clientela (*tab.* 8, 21), il precetto relativo ai *sodales* si presenta come una innovazione finalizzata a rompere le tradizionali forme di aggregazione gentilizia e a subordinarle ai nuovi equilibri, sociali e politici, della *civitas*. I *clientes* divengono liberi di abbandonare il proprio patrono — per non averne alcuno o forse per sceglierne un altro fra i ricchi plebei²⁰⁹. I *sodales* possono assumere soltanto quelle *pactiones* che siano compatibili con le regole dettate dal *populus*. Nell'uno e nell'altro caso, due

²⁰⁵ Per questa identificazione cfr. per tutti DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 1², 366; P. DE FRANCISCI, *Per la storia dei 'comitia centuriata'*, in *Studi V. Arangio-Ruiz*, 1, Napoli 1953, 22 ss.; E. GABBA, *Maximus comitiatus*, in «*Athenaeum*», 65 (1987), 203 ss.; B. ALBANESE, *Maximus comitiatus* (1988), in *Scritti giuridici*, 2, Palermo 1991, 1689 ss. (cfr. anche ID., *Privilegia, maximus comitiatus, iussum populi* [XII *tab.* 9. 1-2, 12. 5] [1990], *ibid.*, 1701 ss.); A. MAGDE-LAIN, 'Praetor maximus' et 'comitiatus maximus' (1969), in *Ius imperium auctoritas. Études de droit romain*, Paris 1990 334 ss.

²⁰⁶ Per questa interpretazione della norma *de capite civis*, cfr. quanto rilevato in FIORI, *Homo sacer*, 499 s.

²⁰⁷ Liv. 3,55,3 (cfr. anche Dion. Hal. 11,45,1): è la *lex Valeria Horatia* del 449 a.C.

²⁰⁸ Per questa distinzione, mi limito a rinviare a quanto osservato in FIORI, *Homo sacer*, 509 ss.

²⁰⁹ Cfr. *supra*, nt. 138.

fondamentali strumenti della reazione patrizia vengono ridimensionati e limitati dalla lotta plebea²¹⁰.

8. — Fra le forme di associazione presenti nella Roma arcaica — per limitarci al periodo storico qui esaminato — occorre dunque ricomprendere anche la 'Gefolgschaft'. È questa una presa di coscienza che, in qualche modo, poteva aversi solo in tempi recenti: le ricerche condotte negli ultimi decenni in ambito indoeuropeo e la scoperta dell'epigrafe di Satrico hanno portato l'attenzione su testimonianze che in passato non erano state notate dalla dottrina — e particolarmente dai giuristi, che spesso hanno appiattito la posizione dei *sodales* su quella di *cognati* o *clientes*, sostanzialmente 'cancellandone' la presenza nelle fonti²¹¹.

²¹⁰ Mi sembra invece relativamente fondato il rapporto, talora ipotizzato (cfr. ad es. H.E. DIRKSEN, *Übersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes der Zwölftafelfragmente*, Leipzig 1824, 451; VOIGT, *Die XII Tafeln*, 2, 745; LIEBENAM, *Vereinswesen*, 17), tra la norma sui *sodales* e la disposizione, contenuta in *tab. 8,26* (= Porc. Latr. decl. in Cat. 19), che vieta di *coetus nocturnos agitare*: anche in tale ipotesi il legislatore mira, evidentemente, ad evitare disordini, ma per *coetus nocturni* dobbiamo intendere riunioni notturne o segrete di cittadini, non vere e proprie associazioni (mi limito a rinviare a DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, 1, 77 e nt. 31, con bibliogr. prec.).

²¹¹ Basti pensare che anche un autore attento al fenomeno del *comitatus* come Pietro de Francisci, commentando episodi come la traslazione di Attio Clauso o la spedizione dei Fabi al Cremera, non ha fatto menzione alcuna dei *sodales* e ha ridotto i rapporti di *fides* interni alla *gens* al solo vincolo clientelare (cfr. P. DE FRANCISCI, *Arcana imperii*, 3, 1, Roma 1970 [rist. dell'ed. Milano 1947-48], 20 s.) — disegnato anch'esso sullo schema *ductor-comitatus* (*ibid.*, 30). Anzi, rispetto alla ricostruzione di questo autore, potremmo dire che proprio l'attenzione rivolta ai profili carismatici del potere ha, da un lato, concentrato l'attenzione dello studioso sul *ductor* (ossia, di volta in volta, il *magister gentis*, il *pater familias*, il *rex*, ecc.) lasciando del tutto in ombra l'analisi della 'Gefolgschaft'; dall'altro, estendendo questo tipo di rapporto ad ogni forma di potere (almeno nelle fasi primitive o di crisi della società: cfr. DE FRANCISCI, *Arcana imperii*, 3, 1, 29 ss.; 3, 2, 383 ss.; ID., *Primordia civitatis*, Romae 1959, 497 ss., spec. nt. 416), ha praticamente svuotato di specificità il fenomeno della 'Gefolgschaft-sodalitas': cfr., ad es., il rinvio ad Attio Clauso o a Mastarna e Celio Vibenna in DE FRANCISCI, *Arcana imperii*, 3, 1, 30; e si noti che, per l'a., le *sodalitates* dei *Luperci* e dei *sodales Titii* sono mommseniane *sodalitates sacrae* (DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, 456 ss.).

In realtà, nella società romana arcaica, il fenomeno 'Gefolgschaft' è ben caratterizzato e distinto sia dai legami interpersonali derivanti dall'appartenenza familiare o da altre forme di aggregazione gerarchica (ad es., la *clientela*²¹²), sia da collegi specificamente religiosi come quelli che la dottrina definisce 'pubblici'. Sin dalle origini, esso si presenta come un'associazione con finalità essenzialmente politiche (in senso lato, anche come prestigio sociale) e militari, cui però — come per ogni comunità arcaica — si accompagnano anche riti religiosi.

Il fatto che tutte queste caratteristiche siano riconoscibili nel fenomeno sin dall'inizio, induce peraltro a capovolgere la teoria del Mommsen e ad ipotizzare:

— che le *sodalitates* religiose a noi note in epoca storica non derivino, come riteneva il grande studioso tedesco, dall'assegnazione di culti gentilizi, quanto piuttosto dalla prosecuzione di culti propri di una 'Gefolgschaft', ritenuti utili per l'intera comunità e conservati anche quando le altre finalità della *sodalitas* siano venute meno;

— che le associazioni con finalità politiche non siano nate alla fine della repubblica (i *sodalicia* del Mommsen), ma costituiscano anzi le più arcaiche forme di *sodalitas*, dalle quali sono derivate anche le associazioni religiose.

Oltretutto, mi sembra che questa ipotesi consenta di superare le difficoltà legate all'idea mommseniana di una progressiva sostituzione del termine *sodalis* a quello di *gentilis* (cfr. *supra*, § 1): il legame di *sodalitas* si inserisce armonicamente nel sistema gentilizio, ma non coincide né deriva dal rapporto di *gentilitas*. Piuttosto, le fonti

L'unica eccezione, fra i giuristi, mi sembra possa essere ravvisata in G. I. LUZZATTO, *Il passaggio dall'ordinamento gentilizio alla monarchia in Roma e l'influenza dell'ordinamento delle 'gentes' nella costituzione romana durante la monarchia e la prima repubblica*, in AA.VV., *Dalla tribù allo Stato* (Atti Acc. Lincei, Roma 1961), Roma 1962, 217 s. e 227, il quale — soprattutto sulla scorta delle ricerche del LATTE, *Lex curiata und coniuratio*, 341 ss., spec. 345 ss. — non solo individua il fenomeno delle 'Gefolgschaften' a Roma, ma lo collega ai paralleli germanici e greci.

²¹² Sulla differente verticalità del rapporto di clientela rispetto a quello di *sodalitas*, cfr. la pur tarda testimonianza di [Front.] *diff.* 521,7 (GrL, 7, KEIL): ... *sodalis amicus, cliens summissus*.

attestano che la *necessitudo* esistente tra *sodales* poteva esistere all'interno o all'esterno della *gens*, e si accompagnava sia al rapporto di *cognatio* (la συγγένεια delle fonti greche), anch'esso interno o esterno alla *gens*, sia a quello di *clientela*: condividendo con il primo il livello sociale dei partecipanti, e con il secondo il fondamento giuridico, ossia la *fides*. È infatti proprio attraverso la *fides* prestata l'un l'altro dai membri dell'associazione, che la *sodalitas* può nascere e vivere: la *pactio* tra i *sodales* crea il gruppo e le sue regole, e può determinare, attraverso singole *coniurationes*, l'adozione di iniziative particolari²¹³.

Fra gli autori che si sono occupati del problema, mi sembra dunque che l'interpretazione più esatta fosse quella del Coli, il quale sin dagli inizi del secolo aveva riscontrato anche in età arcaica la presenza di *sodalitates* che non fossero religiose o professionali. Ma lo studioso, a mio avviso, si era lasciato condizionare troppo dalle paretimologie degli autori antichi²¹⁴ e dagli usi più tardi del termine, ponendo in primo piano l'elemento della convivialità e sullo sfondo il profilo della funzione militare e politica²¹⁵. Al contrario, tanto l'esame delle fonti romane quanto la comparazione mostrano che l'elemento della convivialità è presente, nella 'Gefolgschaft', solo come dato secondario, dipendente dalla comunanza di vita che si instaurava tra i *sodales* e dall'arcaico costume secondo il quale era innanzitutto il *princeps* a nutrire e ricompensare il suo seguito. Se in epoca primitiva, alle origini del fenomeno 'Gefolgschaft', il profilo alimentare della spartizione del cibo deve essere stato fondamentale²¹⁶, nella più avanzata società della Roma arcaica questo motivo

²¹³ Sul rapporto tra *sodalitas* e *coniuratio*, cfr. *supra*, nt. 188.

²¹⁴ Soprattutto da Fest. *verb. sign.* s.v. *sodalis* (LINDSAY, 382), richiamato *supra*, nt. 79. Basti ricordare che *sodalis*, per il COLI, in *Scritti*, 1, 27, sarebbe «parola d'origine probabilmente non latina e d'incerta etimologia».

²¹⁵ In questo senso, anche TONDO, *Profilo*, 1, 280, che parla di una «nozione di sodalità qual imperniata, al pari della più antica eteria greca, sull'idea di comensalità».

²¹⁶ E deve essere stato legato indubbiamente alla costruzione di un sistema di gerarchie edificato sulla *fides*: cfr. i rapporti tra prestazione di *fides* e divisione delle carni evidenziati in FIORI, *Homo sacer*, 256 ss., sulla scorta di un filone di

doveva essere ormai svuotato di significati che non fossero la 'ritualizzazione' della divisione del cibo nel banchetto a fini di controllo sociale e giuridico-religioso²¹⁷.

Ma soprattutto, al di là della definizione del fenomeno, credo sia importante superare il quadro sostanzialmente statico che ne ha offerto la dottrina. In questo senso, pur nella consapevolezza dei limiti che ogni schematizzazione reca con sé, credo si possano individuare, nella storia delle 'Gefolgschaften' arcaiche, almeno tre fasi.

a) Una prima fase è costituita dalla *sodalitas* di Romolo.

Questa appare come una specie di fossile. I seguaci di Romolo sono un gruppo di giovani slegato da ogni contesto sociale e costituito da pastori o esiliati; una compagine, dunque, non molto diversa dai *latrones* con i quali talora si scontra. Significative, in tal senso, sono tanto la *celeritas* che contraddistingue gli *iuvenes* romulei, opposta a quella *gravitas* che è centrale nella concezione romana dell'ordine²¹⁸, quanto la simbologia del lupo, che sembrerebbe essere da essi stessi perseguita, e che ben esprime la loro posizione di marginalità sociale e 'rituale'. Anche se, come abbiamo visto, una certa componente 'eversiva' delle *sodalitates* non verrà meno neanche in seguito, tuttavia un rapporto così antitetico rispetto al gruppo di provenienza non si incontrerà più: la *sodalitas* romulea presenta ancora le caratteristiche di estraneità sociale che abbiamo visto essere presenti nelle fasi iniziali di sviluppo del fenomeno anche in altri contesti indoeuropei.

studi dei quali si può trovare un esempio in C. GROTANELLI - N.F. PARISE (a cura di), *Sacrificio e società nel mondo antico*, Roma-Bari 1988, cui adde i contributi raccolti in «L'Uomo», 9 (1985).

²¹⁷ È utile ricordare i fondamentali rilievi di J. SCHEID, *La spartizione sacrificale a Roma*, in GROTANELLI - PARISE (a cura di), *Sacrificio e società nel mondo antico*, 267 ss., sul rapporto tra banchetto e ordine gerarchico a Roma.

²¹⁸ Cfr. per tutti DUMÉZIL, *Mitra-Varuna*, 39 ss. In particolare sulla *gravitas*, cfr. G. DUMÉZIL, *Majestas et gravitas* (1952), in *Idées romaines*, Paris 1969, 125 ss.; O. HILTBRUNNER, *Vir gravis*, in *Sprachgeschichte und Wortbedeutung. Festschrift A. Debrunner*, Bern 1954, 195 ss. = H. OPPERMAN (hrsg.), *Römische Wertbegriffe*, Darmstadt 1967, 402 ss.; H. DREXLER, *Gravitas*, in «Aevum», 33 (1956), 291 ss. (cfr. anche FIORI, *Homo sacer*, 143 s. nt. 213).

Oltretutto, è bene notare che l'immagine della 'Gefolgschaft' di Romolo offerta dalla tradizione è in realtà molto più arcaica di quella disegnata rispetto ai monarchi successivi, ed addirittura rispetto a *sodalitates* presentate come contemporanee (cfr. *infra*, sub b₁). Le ragioni di una simile incongruenza sono difficilmente rintracciabili. Potrebbe darsi, innanzitutto, che la rappresentazione più 'ordinata' delle *sodalitates* post-romulee sia dovuta alla rielaborazione dell'analistica o della storiografia posteriore, e che la 'Gefolgschaft' di Romolo riproduca fedelmente un modello risalente all'VIII secolo, forse conservatosi per il valore rivestito dalla tradizione romulea nell'immaginario collettivo. Oppure si potrebbe ritenere che, in realtà, il fenomeno delle *sodalitates* presentasse già, nell'VIII-VII secolo, caratteristiche di maggiore integrazione nel gruppo; e che l'immagine della 'Gefolgschaft' romulea sia il portato — naturalmente, rielaborato — di tradizioni addirittura più antiche di quest'epoca, conservate dapprima oralmente e poi dalla memoria storica dei sacerdoti. In questo senso, potrebbe deporre la tradizione che riporta agli Arcadi — popolo 'naturale' e 'pre-cosmico' — l'istituzione dei *Lupercalia*: come la festa, anche i 'lupi' che costituivano il seguito di Romolo potrebbero essere una reminiscenza più antica che, nella tradizione storiografica, viene accostata a realtà sociali e giuridiche posteriori. Infine, mi sembra non possa neanche escludersi che il fenomeno delle 'Gefolgschaften' sia stato in origine composito, e che pertanto siano da sempre convissute, nel Lazio, associazioni inserite nel contesto gentilizio e gruppi più 'marginali', evidentemente maggiormente legati — per il tipo di vita 'asociale' che conducevano — alle caratteristiche primitive del fenomeno indoeuropeo, quali il comportamento da 'lupi', il matrimonio per ratto, ecc.

b) In ogni caso, credo che — se non cronologicamente, almeno da un punto di vista sociale e giuridico — una seconda fase sia costituita dalle *sodalitates* di Numitore, di Tito Tazio e dei monarchi successivi. Fase, questa, che riterrei opportuno suddividere ulteriormente in due momenti: un primo, più antico, proprio della monarchia latino-sabino, e un secondo, coincidente con il periodo della monarchia etrusca.

b₁) Già nel primo, rispetto alla fase più antica, appare scomparso il carattere di marginalità sociale, ed è ridimensionato, almeno

nei suoi riflessi culturali, il rapporto con l'economia pastorale. I *sodales* di Tito Tazio, ad esempio, compiono scorrerie e furti di bestiame ai danni delle popolazioni vicine, e Amulio e Numitore si servono di seguaci assai simili a *latrones*; ma i loro ἑταῖροι non sono 'lupi', e costituiscono un gruppo integrato nella società gentilizia, collocato accanto ai parenti. Il loro ruolo, in altre parole, sembrerebbe essere già, più che altro, politico e militare. In questa fase, nella città in formazione, le organizzazioni gentilizie si avvalgono evidentemente di schemi organizzativi extra-gentilizi talora molto verticali, come la clientela, e altre volte più paritari, come la *sodalitas*. Quest'ultima perde, gradualmente, le caratteristiche di 'banda' dedita a *latrocinia* ed abigeati, come possiamo supporre fosse alle origini, ed assume vesti più ordinate e 'cittadine', divenendo essenzialmente strumento di prestigio sociale e politico.

b₂) Ma il fenomeno della 'Gefolgschaft' assume rilievo soprattutto nel secondo momento che, come ho detto, coincide temporalmente con la fase monarchica etrusca — senza che per ciò, naturalmente, sia necessario pensare ad una influenza tirrenica. In quest'epoca assistiamo nel Lazio ad un mutamento sociale, politico e culturale molto importante, ossia la progressiva disgregazione delle strutture gentilizie tradizionali e l'emergere di 'uomini nuovi' che, come Servio Tullio, fondano il loro successo sulla *fortuna* e sulla forza militare. Il processo, soprattutto per le attestazioni dell'archeologia, è ben noto, e non è qui necessario soffermarvisi²¹⁹. Ma è importante rilevare che di esso è, fra gli altri, strumento e veicolo l'istituto della 'Gefolgschaft', con la sua etica individualistica e tendenzialmente centrifuga che consente, anche a personaggi non potenti per appartenenza gentilizia, di crearsi una rete di rapporti — per così dire — 'para-gentilizi', e di sfruttarli per acquistare potere politico e militare.

c) Peraltro, questa funzione della *sodalitas* prelude a quella che a mio avviso può essere considerata al pari di una terza fase, e cioè la conversione dell'istituto all'interno della lotta patrizio-plebea.

²¹⁹ Rinvio, per una sintesi degli orientamenti della dottrina, a quanto ho scritto in FIORI, *Homo sacer*, 350 ss.

Se è vero che la 'Gefolgschaft' costituisce un elemento di disgregazione all'interno del sistema gentilizio — perché crea vincoli forti come quelli nascenti dalla *fides* anche tra soggetti appartenenti a *gentes* diverse, il che può portare a conflitti di 'fedeltà' anche violenti —, tuttavia, come abbiamo visto, essa è storicamente, al pari della clientela, il portato del sistema gentilizio. Cosicché, nel momento del passaggio dall'organizzazione delle *gentes* alla nuova realtà della *civitas*, e della nascita, all'interno della città, di una fascia della popolazione — la plebe — svincolata dalle regole del sistema gentilizio, questo duplice statuto ha come effetto la caratterizzazione del fenomeno come (almeno tendenzialmente) patrizio, e la sua opposizione al nuovo gruppo sociale costituito dal *populus*. E lo scontro diviene inevitabile allorché la lotta plebea tenta di affermare il valore sostanziale della centralità del *populus* all'interno della *res publica*.

In questo senso, la *sodalitas* di Valerio Publicola appare essere ancora legata alla seconda delle fasi qui descritte. Ma di lì a pochi anni, con le vicende di Coriolano, di Cesone Quinzio, di Spurio Cassio e Spurio Melio — si badi: tutti personaggi accusati, dall'una o dall'altra parte, di *adfectatio regni* — la 'Gefolgschaft' mostra pienamente le sue potenzialità di strumento di lotta politica. In un contesto in cui l'appartenenza gentilizia ha sempre minore importanza, i rapporti fra *sodales* costituiscono la vera forza delle classi elitarie. E non è un caso che, pur se eccezionalmente, anche i 'leaders' plebei se ne circondino.

In un tale quadro generale, a me sembra impossibile continuare a leggere la norma decemvirale sui *sodales* come un limite alla libertà statutaria delle associazioni religiose e professionali, oppure addirittura come un riconoscimento della libertà o della liceità di associazione. Da un lato, infatti, vi sono elementi per sostenere che, nella Roma arcaica, una simile libertà sia sempre stata riconosciuta. Dall'altro, per restringere l'ambito della norma agli statuti delle sole confraternite religiose o professionali, occorrerebbe passare sotto silenzio tutte le testimonianze relative alla partecipazione dei *sodales* alle fasi più cruente della lotta patrizio-plebea — ossia, in qualche modo, l'intero contesto storico-politico entro cui si colloca la codificazione decemvirale. Al contrario, credo sia necessario interpretare la disposizione come un tentativo — voluto essenzialmente dalla

plebe — di arginare almeno in parte la violenza e la spregiudicatezza delle azioni politiche compiute dalle fazioni più estremiste delle parti in lotta e soprattutto del patriziato, ponendo come limite invalicabile agli accordi stretti tra *sodales* le deliberazioni votate dal popolo nei comizi centuriati, le *leges publicae*²²⁰.

²²⁰ In questo senso deve essere a mio avviso anche valutata la presenza di 'Gefolgschaften' in epoche successive alle XII tavole, e la prosecuzione della loro utilizzazione a fini 'eversivi' (cfr., ad es., la 'Gefolgschaft' di Sp. Melio): innanzitutto, la norma non vietava le *sodalitates* in sé e per sé considerate, ma soltanto le *pactiones contra legem*; in secondo luogo, la disposizione non prevedeva (almeno, a quel che ci risulta) sanzioni; infine, la persistenza del fenomeno è chiaramente sensibile agli interessi politici delle parti.